



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TABELLE DI ORGANIZZAZIONE

TRIENNIO 2014 - 2016

INDICE

INDICE	- 1 -
PARTE PRIMA	- 6 -
DISCIPLINA ORDINAMENTALE	- 6 -
I	- 6 -
ASSEGNAZIONI E TRAMUTAMENTI INTERNI	- 6 -
§ 1. — <i>Indizione dei concorsi e legittimazione.</i>	- 6 -
§ 2. — <i>Criteri di valutazione.</i>	- 7 -
§ 3. — <i>Scambio di posti.</i>	- 8 -
§ 4. — <i>Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.</i>	- 8 -
§ 5. — <i>Trasferimenti d'ufficio.</i>	- 9 -
§ 6. — <i>Incompatibilità ex art. 19 ord. giud.</i>	- 9 -
§ 7. — <i>Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia.</i>	- 9 -
§ 8. — <i>Conferimento di incarichi di collaborazione interna.</i>	- 10 -
§ 8BIS. — <i>COASSEGNAZIONE VOLONTARIA SENZA ESONERO.</i>	- 10 -
II	- 11 -
PRESIDENTI DI SEZIONE	- 11 -
§ 9. — <i>Assegnazione e trasferimento dei presidenti di sezione.</i>	- 11 -
§ 10. — <i>Compiti dei presidenti non titolari.</i>	- 11 -
III	- 13 -
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI	- 13 -
E SOSTITUZIONE IN CASO D'IMPEDIMENTO	- 13 -
§ 11. — <i>Criteri generali di composizione dei collegi.</i>	- 13 -
§ 12. — <i>Astensione e ricusazione.</i>	- 14 -
§ 13. — <i>Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento.</i>	- 14 -
§ 14. — <i>Modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza.</i>	- 15 -
PARTE SECONDA	- 16 -
DISCIPLINA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI E PENALI	- 16 -
I	- 16 -
DISCIPLINA COMUNE	- 16 -
§ 15. — <i>Componenti delle Sezioni unite civili e penali.</i>	- 16 -
§ 16. — <i>Durata della permanenza.</i>	- 16 -
§ 17. — <i>Criteri per l'assegnazione alle Sezioni unite civili e penali.</i>	- 17 -
II	- 20 -
SEZIONI UNITE CIVILI	- 20 -
§ 18. — <i>Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili.</i>	- 20 -
§ 19. — <i>Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.</i>	- 20 -
§ 20. — <i>L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.</i>	- 21 -
§ 21. — <i>Criteri di assegnazione dei ricorsi.</i>	- 21 -
§ 22. — <i>Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite civili; ricorso per revocazione.</i>	- 22 -
§ 23. — <i>Affari da assegnare alle Sezioni unite civili.</i>	- 23 -
§ 24. — <i>Disposizioni finali.</i>	- 23 -
III	- 23 -
SEZIONI UNITE PENALI	- 23 -

§ 25. — <i>Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite penali.</i>	- 23 -
§ 26. — <i>Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.</i>	- 24 -
§ 27. — <i>Regole particolari di formazione dei collegi e di forme di decisione: ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite penali; ricorso straordinario per errore di fatto; correzione di errore materiale.</i>	- 25 -
§ 28. — <i>Affari da assegnare alle Sezioni unite penali.</i>	- 26 -
§ 29. — <i>Disposizioni finali.</i>	- 26 -
PARTE TERZA	- 27 -
SETTORE CIVILE	- 27 -
I	- 27 -
DISCIPLINA GENERALE	- 27 -
§ 30. — <i>Criteri settoriali di formazione dei collegi.</i>	- 27 -
§ 31. — <i>Criteri di assegnazione degli affari ai collegi.</i>	- 27 -
§ 31bis. — <i>Coordinamento dell'attività di spoglio.</i>	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
§ 32. — <i>Criteri di assegnazione degli affari ai relatori.</i>	- 29 -
II	- 30 -
DISCIPLINA SEZIONALE	- 30 -
SEZIONE PRIMA	- 30 -
§ 33. — <i>Materie di competenza della Sezione.</i>	- 30 -
SEZIONE SECONDA	- 30 -
§ 34. — <i>Materie di competenza della Sezione.</i>	- 30 -
SEZIONE TERZA	- 31 -
§ 35. — <i>Materie di competenza della Sezione.</i>	- 31 -
SEZIONE LAVORO	- 31 -
§ 36. — <i>Materie di competenza della Sezione.</i>	- 31 -
§ 37. — <i>Criteri sezionali di assegnazione degli affari ai collegi.</i>	- 31 -
SEZIONE QUINTA	- 32 -
§ 38. — <i>Materie di competenza della Sezione.</i>	- 32 -
SEZIONE SESTA	- 32 -
§ 39. — <i>Criteri di assegnazione dei magistrati.</i>	- 32 -
§ 40. — <i>Criteri particolari di assegnazione degli affari ai relatori.</i>	- 33 -
§ 41. — <i>Criteri particolari di formazione dei collegi.</i>	- 34 -
PARTE QUARTA	- 35 -
SETTORE PENALE	- 35 -
I	- 35 -
DISCIPLINA GENERALE	- 35 -
§ 42. — <i>Criteri settoriali di formazione dei collegi.</i>	- 35 -
§ 43. — <i>Assegnazione dei ricorsi.</i>	- 36 -
§ 44. — <i>Esame preliminare dei ricorsi.</i>	- 37 -
§ 45. — <i>Inammissibilità dei ricorsi.</i>	- 37 -
§ 46. — <i>Partecipazione alle udienze.</i>	- 37 -
§ 47. — <i>Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.</i>	- 38 -
§ 48. — <i>Formazione dei ruoli di udienza.</i>	- 38 -
§ 49. — <i>Criteri per l'assegnazione degli affari ai relatori.</i>	- 38 -
II	- 40 -
DISCIPLINA SEZIONALE	- 40 -

§ 50. — <i>Materie di competenza delle sezioni ordinarie.</i>	- 40 -
SEZIONE PRIMA	- 40 -
SEZIONE SECONDA	- 41 -
SEZIONE TERZA	- 41 -
SEZIONE QUARTA	- 43 -
SEZIONE QUINTA	- 43 -
SEZIONE SESTA	- 44 -
SEZIONE SETTIMA	- 44 -
III	- 46 -
CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI	- 46 -
§ 53. — <i>Criteri generali di distribuzione degli affari tra le sezioni.</i>	- 46 -
§ 54. — <i>Criteri integrativi di distribuzione degli affari tra le sezioni.</i>	- 46 -
§ 55. — <i>Altri criteri di distribuzione degli affari.</i>	- 47 -
PARTE QUINTA	- 49 -
SEZIONE FERIALE	- 49 -
§ 56 — <i>Funzionamento della sezione feriale.</i>	- 49 -
§ 57. — <i>Materie di competenza della Sezione feriale.</i>	- 49 -
§ 58. — <i>Attività di esame preliminare dei ricorsi dei componenti della Sezione feriale.</i>	- 50 -
§ 59. — <i>Udienze della Sezione feriale.</i>	- 51 -
§ 60. — <i>Recupero delle ferie.</i>	- 51 -
§ 61. — <i>Ferie dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.</i>	- 51 -
PARTE SESTA	- 52 -
DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL	- 52 -
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE	- 52 -
§ 62. — <i>Designazione dei componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.</i>	- 52 -
PARTE SETTIMA	- 53 -
NOMINA DEI COMPONENTI	- 53 -
DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE	- 53 -
E DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM	- 53 -
§ 63. — <i>Nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e dell'Ufficio centrale per il referendum.</i>	- 53 -
PARTE OTTAVA	- 54 -
SEGRETARIATO GENERALE	- 54 -
§ 64. — <i>Compiti del Segretario generale.</i>	- 54 -
§ 65. — <i>Magistrati addetti al Segretariato generale.</i>	- 54 -
PARTE NONA	- 55 -
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO	- 55 -
§ 66. — <i>Compiti dell'Ufficio.</i>	- 55 -
§ 67. — <i>Organico.</i>	- 55 -
§ 68. — <i>Criteri di organizzazione del settore civile – attività ordinaria di massimazione e di redazione delle relazioni.</i>	- 57 -
§ 69. — <i>Criteri di organizzazione del settore penale.</i>	- 62 -
PARTE DECIMA	- 64 -
CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE	- 64 -
§ 70. — <i>Compiti del C.E.D.</i>	- 64 -
§ 71. — <i>Struttura organizzativa e funzionamento.</i>	- 64 -
§ 72. — <i>Direttore del C.E.D.</i>	- 65 -
§ 73. — <i>Vice direttore e magistrati addetti.</i>	- 65 -

PARTE UNDICESIMA

CONSIGLIO DIRETTIVO

§ 74. – *Consiglio direttivo, Comitato per le pari opportunità e Commissione flussi.*

- 66 -

- 66 -

- 66 -



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TABELLE DI ORGANIZZAZIONE TRIENNIO 2014 - 2016

PARTE PRIMA DISCIPLINA ORDINAMENTALE

I

ASSEGNAZIONI E TRAMUTAMENTI INTERNI

§ 1. — *Indizione dei concorsi e legittimazione.*

1.1. In tutti i casi in cui sia necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da un settore ad un altro o da una sezione ad un'altra, il Primo Presidente, sentiti i presidenti titolari di sezione, provvederà a dare comunicazione dei posti da coprire, anche soltanto in via telematica, con modalità tali da assicurarne l'effettiva conoscenza a tutti i magistrati della Corte ed a quelli che vi siano stati destinati dal Consiglio superiore della magistratura e non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la presentazione della domanda, ed invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze per i posti messi a concorso.

1.2. In ragione degli obiettivi indicati nel Documento Organizzativo Generale, il Primo Presidente stabilirà quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell'Ufficio e le ragioni della scelta.

1.3. Il magistrato non può essere a domanda assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio, se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio il passaggio, a domanda o di ufficio, ad altra sezione o settore dell'ufficio può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso. In ogni caso il termine, annuale o biennale, deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il Primo Presidente decide di provvedere alla sua copertura.

1.4. I concorsi ordinari saranno svolti di regola almeno una volta l'anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal C.S.M..

1.5. Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il Primo Presidente indicherà la data in cui si è determinata la vacanza ed inviterà tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento, con indicazione, a pena di inammissibilità, dell'ordine di preferenza ed entro il limite di un terzo dei posti indicati nel bando. Nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, sarà ammissibile la presentazione di due domande. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti. Nel bando di concorso, il Primo Presidente indica i punteggi che saranno attribuiti per quanto attiene alle attitudini.

Alla domanda di assegnazione o di tramutamento deve essere allegata una scheda di autorelazione con l'indicazione dei titoli che il candidato intende far valere ai fini del concorso.

1.6. I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (cosiddetti posti di risulta), che il Primo Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati. Non è ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

1.7. Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi e non esclude la decorrenza del termine di legittimazione ai fini di ulteriori trasferimenti.

§ 2. — *Criteri di valutazione.*

2.1. Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica nell'ordine i seguenti criteri di valutazione:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante;

b) anzianità di servizio nella Corte di cassazione;

c) anzianità nel ruolo.

2.2. Ai fini del requisito di cui al punto b), il servizio prestato presso la Corte di cassazione è calcolato nella misura di un punto per ogni anno o ciascuna frazione di anno superiore a sei mesi; il servizio prestato presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo in qualità di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione è calcolato in misura pari a 0,20 punti per ciascun anno di servizio prestato. L'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni in qualità di magistrato di appello applicato alla Corte di cassazione è calcolato in misura pari a 0,50 punti per ciascun anno di servizio prestato. L'esercizio delle funzioni di assistente di studio è calcolato in misura pari a 0,40 punti per ciascun anno di servizio prestato.

2.3. I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data di vacanza del posto. L'anzianità di servizio prevale rispetto ad una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni.

2.4. Nella valutazione delle attitudini si devono considerare, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate, qualificanti in relazione al posto messo a concorso, e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali od omogenee in relazione al posto da ricoprire, privilegiandosi la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale.

2.5. Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, proprietà industriale ed intellettuale, si tiene conto delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.

2.6. In ogni caso, sia nelle sezioni semplici che nelle sezioni unite, deve essere assicurato

un adeguato equilibrio di genere, avuto riguardo alle attitudini, alle specifiche esperienze professionali ed alle esigenze organizzative della sezione. Nelle Sezioni Prima civile e Lavoro e nelle Sezioni Terza, Quarta e Sesta penale, dev'essere assicurata, in ragione della particolarità delle materie trattate, la presenza di magistrati donne, avuto riguardo alle rispettive disponibilità e con preferenza, a parità di condizioni, fino al raggiungimento dell'equilibrio di genere.

2.7. La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri e preventivamente comunicati, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione rispetto a ciascuno degli altri concorrenti.

2.8. La proposta deve contenere per ciascun posto o gruppo di posti una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante, e dev'essere comunicata a ciascun aspirante, ancorché non assegnatario del posto al quale lo stesso ha chiesto di concorrere.

§ 3. – *Scambio di posti.*

3.1. Senza pregiudizio dei requisiti di legittimazione previsti dal § 1, è possibile, previa valutazione delle rispettive attitudini secondo i criteri di cui al § 2, lo scambio di posto, purchè non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.

3.2. Le richieste di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati dell'ufficio, con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza da parte di ciascuno, con l'indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni, e, qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni.

§ 4. — *Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.*

4.1. Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire è possibile far fronte mediante l'istituto della supplenza.

4.2. Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare e nel rispetto degli eventuali vincoli di settore; nel tempo necessario per l'espletamento del concorso, deve essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti; in caso di esito negativo del concorso deve essere assegnato d'ufficio a uno dei posti messi a concorso e rimasti liberi, corrispondenti alla destinazione eventualmente indicata nella pubblicazione della sede vacante. La supplenza non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta.

4.3. Il magistrato di nuova assegnazione per il primo mese di destinazione partecipa ai collegi senza svolgere le funzioni di relatore, tranne il caso in cui abbia già svolto funzioni di legittimità oppure abbia prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

4.4. In caso di riassegnazione di un magistrato alla Corte di cassazione a seguito di destinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va assegnato alla sezione di provenienza, eventualmente anche in sovrannumero rispetto

all'organico sezionale. In tal caso, l'anzianità di servizio nell'ufficio, ai fini dei successivi tramutamenti, va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo.

§ 5. — *Trasferimenti d'ufficio.*

5.1. Il tramutamento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;
- b) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;
- c) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio in dipendenza di situazioni di incompatibilità riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 19 ord. giud.;
- d) per comprovate esigenze di grave pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione.

5.2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio nell'ufficio, anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.

5.3. Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio.

§ 6. — *Incompatibilità ex art. 19 ord. giud.*

6.1. L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dall'art. 19 ord. giud. e casi analoghi di cui alla Circolare del C.S.M. P-12940 del 25 maggio 2007, e precisando, conseguentemente, il settore o le sezioni ai quali è necessario non destinarli.

6.2. Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 19 ord. giud. ed a casi analoghi di cui alla predetta Circolare, relative al settore o alla sezione di destinazione del magistrato, lo stesso deve proporre domanda di trasferimento ad altro settore o ad altra sezione, partecipando al primo concorso ordinario successivamente indetto. Qualora, all'esito del concorso, non risulti assegnatario del posto richiesto, il magistrato è trasferito d'ufficio ad uno dei posti pubblicati eventualmente rimasti vacanti, ed in mancanza ad uno dei posti di risulta. In attesa dell'espletamento del concorso, il Primo Presidente assegna il magistrato in via provvisoria ad uno dei posti di risulta di altro settore od altra sezione resisi vacanti all'esito dell'ultimo concorso, ed in mancanza ad uno dei posti vacanti non pubblicati.

§ 7. — *Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia.*

7.1. Nella organizzazione dell'ufficio o della sezione si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donne in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio deve preventivamente sentire i magistrati interessati.

7.2. Il dirigente dell'ufficio o della sezione dovrà adottare misure organizzative tali da rendere compatibile, in relazione al caso concreto, il lavoro del magistrato in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato, informandone tempestivamente il Primo Presidente.

7.3. In ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

7.4. Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di salute del magistrato questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.

7.5. Il provvedimento è adottato dal Primo Presidente, su richiesta del dirigente della sezione o dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

7.6. Il provvedimento è adottato con la procedura prevista dal par. 14 della Circolare P-19199/2011 del C.S.M., sostituito il Consiglio Giudiziario con il Consiglio Direttivo.

7.7. Le disposizioni che precedono si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge n. 104/1992 o che si trovino nelle condizioni di usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della stessa legge.

§ 8. – *Conferimento di incarichi di collaborazione interna.*

8.1. Per il conferimento di incarichi di collaborazione all'interno della Corte o delle singole sezioni, si procede ad interpello tra tutti i consiglieri in servizio presso la Corte o presso le sezioni interessate, con l'indicazione preventiva dei criteri di valutazione degli aspiranti.

§ 8bis. – *Coassegnazione volontaria senza esonero.*

8bis.1 All'esito dei trasferimenti e delle assegnazioni ordinarie dei consiglieri, il Primo Presidente, sentiti i presidenti titolari di tutte le sezioni civili e penali, individua periodicamente quelle sezioni che, per scopertura di organico o per altra esigenza obiettiva, presentano situazioni di maggiore sofferenza tali da giustificare la coassegnazione volontaria di consiglieri di altre sezioni (anche appartenenti a settore diverso), stabilendo il numero dei posti da pubblicare per ciascuna sezione.

8bis.2. A seguito di interpello rivolto a tutti i consiglieri, si procede alla individuazione del consigliere da coassegnare secondo i criteri di valutazione di cui al § 2. In caso di più aspiranti al medesimo posto. La candidatura da parte del magistrato interessato deve essere corredata dal nulla osta del presidente titolare della sezione di appartenenza.

8bis.3. La coassegnazione non comporta esonero dal lavoro presso la sezione di appartenenza, ha una durata annuale, rinnovabile per non più di due volte consecutive senza la necessità di nuovo interpello e comporta la partecipazione ad una udienza al mese nella sezione in cui si è coassegnati, in collegi composti con la partecipazione di un numero di quattro consiglieri appartenenti alla sezione medesima. L'esperienza maturata è valutabile ai sensi del § 2.1. lett. a).

II PRESIDENTI DI SEZIONE

§ 9. — *Assegnazione e trasferimento dei presidenti di sezione.*

9.1. Ai fini dell'assegnazione e del trasferimento dei presidenti titolari di sezione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle assegnazioni ed ai tramutamenti interni.

9.2. Tra i compiti del presidente titolare della Sesta sezione civile rientra anche il coordinamento di una delle sottosezioni. Nel rispondere all'interpello per l'acquisizione delle disponibilità all'assegnazione al posto di presidente titolare della Sesta sezione, il candidato deve dichiarare la disponibilità a coordinare una sottosezione, indicando in ordine di priorità una o più preferenze.

9.3. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, provvede all'assegnazione o al tramutamento in base ai seguenti criteri di valutazione:

a) la capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle specifiche necessità della sezione di destinazione ed alle risorse disponibili presso la stessa, nonché di ideare e realizzare i necessari adattamenti organizzativi nel quadro delle previsioni tabellari, desunta in particolare dalla conoscenza delle problematiche specifiche inerenti alle materie trattate dalla sezione e da pregresse esperienze di coordinamento o di collaborazione nell'attività di direzione ed organizzazione della Corte, nonché da pregresse esperienze di direzione di uffici giudiziari, con prevalenza di quelli di maggiori dimensioni e complessità e, a parità, di quelli giudicanti rispetto a quelli requirenti;

b) la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno nell'esercizio delle funzioni di legittimità, desunti dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali, dall'idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei magistrati e del personale amministrativo e tecnico, dalla produttività, dai tempi di definizione del lavoro, dalla partecipazione alle riunioni di sezione, dalla disponibilità alle sostituzioni;

c) la disponibilità alle esigenze dell'ufficio e la collaborazione alle attività organizzative della Corte e delle sezioni.

9.4. A parità di valutazione, prevale l'aspirante più anziano nell'ufficio di presidente di sezione. A parità di anzianità di servizio nell'ufficio di presidente di sezione, prevale il candidato appartenente al genere meno rappresentato e, in mancanza, l'aspirante più anziano nel ruolo.

9.5. Le domande di assegnazione e trasferimento dovranno essere corredate da un progetto organizzativo che tenga conto delle specifiche esigenze della sezione di destinazione e contenga proposte utili per il miglioramento della sua organizzazione e del suo funzionamento.

9.6. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche all'assegnazione ed al trasferimento dei presidenti di sezione non titolari.

9.7. I presidenti titolari curano, in relazione ai ritardi nel deposito dei provvedimenti, gli adempimenti previsti dalla direttiva del Primo Presidente emanata in attuazione del capo VI *bis* della circolare del CSM n. 19199 del 27 luglio 2011, introdotto con delibera del 13 novembre 2013.

§ 10. — *Compiti dei presidenti non titolari.*

10.1. I presidenti non titolari, oltre a presiedere i collegi ed a svolgere la correlata attivi-

tà giudiziaria, collaborano con il presidente titolare nella direzione della sezione, attraverso lo svolgimento di attività funzionali sia all'esercizio della nomofilachia che all'organizzazione della sezione. A tal fine, possono avviare, d'intesa con il presidente titolare, ogni utile iniziativa volta a favorire lo scrutinio del ruolo e il patrimonio comune di conoscenze.

10.2. I presidenti titolari si avvalgono di regola dei presidenti non titolari per il coordinamento di settori specialistici di attività della sezione, all'uopo delegando agli stessi, nelle relative materie, la direzione delle udienze e la formazione dei ruoli di udienza.

10.3. Nei settori che costituiscono oggetto di delega, i presidenti non titolari contribuiscono a prevenire i contrasti inconsapevoli di giurisprudenza all'interno della sezione attraverso la lettura delle sentenze riguardanti le materie di loro competenza, tenendone informato il presidente titolare. Essi coordinano inoltre la predisposizione e la diffusione all'interno della sezione di massime provvisorie su questioni di diritto nuove o di particolare importanza, curano l'aggiornamento della sezione sulla giurisprudenza costituzionale nelle materie di loro competenza, coordinano i flussi informativi sulla normativa e sulla giurisprudenza europea e internazionale in genere, partecipano alle riunioni periodiche dei magistrati della sezione indette dal presidente titolare per lo scambio di informazioni sulle decisioni assunte e sugli aggiornamenti degli orientamenti giurisprudenziali della sezione.

10.4. Ulteriori attività, in aggiunta a quelle indicate, possono essere delegate in via temporanea, tenuto conto delle specifiche competenze e della disponibilità del destinatario, per comprovate esigenze della sezione da indicarsi specificamente, sentiti gli altri presidenti non titolari e dandone informazione al Primo Presidente.

10.5. In caso di assenza o impedimento, il presidente titolare è sostituito dal presidente non titolare con maggiore anzianità di servizio nella sezione.

III COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E SOSTITUZIONE IN CASO D'IMPEDIMENTO

§ 11. — *Criteri generali di composizione dei collegi.*

11.1. La composizione dei collegi, l'assegnazione degli affari alle singole sezioni e nell'ambito delle stesse e la sostituzione dei magistrati in caso di astensione, ricusazione o impedimento sono disciplinate dai criteri generali che seguono, nonché da quelli particolari indicati per ciascuna sezione. Eventuali deroghe devono essere introdotte con decreto motivato, da emanarsi almeno tre mesi prima della sua attuazione.

11.2. I collegi sono predisposti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alle udienze, ferma restando la diversa disciplina relativa al periodo feriale.

11.3. Ogni sezione tiene udienza per almeno quattro giorni alla settimana, salve le eventuali festività, o per un numero minore di giorni quando la disponibilità di organico interno non lo consenta. Il numero delle udienze per il semestre è fissato dal presidente titolare della sezione sulla base dell'organico disponibile e dei seguenti parametri di impegno individuale.

11.4. Salvi eventuali esoneri, da disporsi con decreto motivato, ciascun consigliere partecipa di regola a quattro udienze al mese, e resta a disposizione, quale riserva, per una o, per motivate esigenze, per più udienze mensili, possibilmente nei giorni precedenti a quelli delle udienze effettivamente tenute. Ciascun consigliere non può tenere più di due udienze a settimana, distanziate, in caso di accorpamento in un'unica sequenza, di almeno una settimana da quelle successive. Nel numero mensile di udienze sono comprese quelle tenute presso la Sesta sezione civile e la Settima sezione penale, nonché il Tribunale superiore delle acque pubbliche. La partecipazione del consigliere a un numero di udienze superiore a quattro, oltre a quella di riserva, può essere disposta con decreto motivato dal presidente titolare della sezione, sentito l'interessato, salvo che occorra far fronte ad esigenze indifferibili.

11.5. Il presidente titolare della sezione tiene udienza, di regola, due volte al mese. I presidenti non titolari tengono udienza di regola quattro volte al mese.

11.6. Qualora il numero dei presidenti in servizio presso la sezione sia insufficiente rispetto al numero delle udienze previste, la presidenza delle udienze eccedenti è assicurata dai consiglieri anziani della sezione, purché abbiano maturato tre anni di anzianità nell'ufficio; a tal fine, sono designati per non più di due udienze al mese i due consiglieri di maggiore anzianità nel ruolo, e per un'udienza al mese i consiglieri di anzianità immediatamente inferiore, in ordine decrescente, fino all'esaurimento dell'esigenza di formazione dei collegi.

11.7. Con il decreto che fissa il numero delle udienze, il presidente titolare può disporre motivatamente che uno o più consiglieri anziani della sezione non siano chiamati a funzioni di presidenza, su loro richiesta o per ragioni del loro servizio o per la particolare opportunità che dette funzioni siano assunte da consiglieri di anzianità inferiore. Sono in ogni caso esclusi i consiglieri che, alla data del provvedimento, siano impegnati nella redazione di sentenze pronunciate da un numero di giorni superiore al triplo del termine previsto per il deposito, salvo che si tratti di provvedimenti di particolare complessità o che ricorrano altre e specifiche circostanze.

11.8. I collegi sono composti di norma con la partecipazione di quattro consiglieri. All'occorrenza, essi possono essere composti con la partecipazione di un numero di consiglieri superiore a quattro, quando il numero dei consiglieri in servizio presso la sezione non sia sufficiente per formare ulteriori collegi, ovvero quando il collegio allargato risponda ad

esigenze organizzative o di opportunità da specificare in apposita motivazione (ad esempio, per la fissazione di udienze tematiche o di udienze relative a cause seriali).

11.9. Nell'ambito della competenza di ciascuna sezione, sono individuate materie specialistiche per la cui trattazione si procede alla formazione di appositi collegi, composti da consiglieri in possesso di competenze ed esperienze specifiche.

11.10. Nella composizione dei collegi, deve essere assicurata la parità di genere, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio.

11.11. Qualsiasi modifica nella composizione dei collegi e nei ruoli predisposti, dovuta a sopraggiunti impedimenti o a ragioni d'incompatibilità, dev'essere disposta con decreto motivato del presidente titolare della sezione o, in sua assenza, del presidente non titolare più anziano presente in ufficio. Eventuali rinvii a nuovo ruolo, la cui necessità emerga prima dell'udienza, sono adottati dal presidente titolare della sezione con decreto comunicato alla Procura Generale e ai difensori delle parti.

11.12. I presidenti di sezione ed i consiglieri chiamati a comporre uffici o commissioni elettorali costituiti per legge presso la Corte di cassazione in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative, politiche ed europee, nonché in occasione delle votazioni per la elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, sono esonerati dal primo turno di udienza fissato nel semestre successivo a quello in cui sono stati proclamati i risultati delle elezioni. Analogo esonero compete ai presidenti di sezione ed ai consiglieri chiamati a far parte della Commissione ministeriale di esame per l'iscrizione nell'Albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per i quali si avrà a riferimento il semestre successivo alla approvazione della graduatoria definitiva dell'esame.

§ 12. — *Astensione e ricusazione.*

12.1. Sull'astensione dei magistrati della Corte di cassazione decidono, in qualità di delegati del Primo Presidente, i presidenti titolari delle sezioni di appartenenza dei magistrati. Sull'astensione del Presidente Aggiunto decide il Primo Presidente”.

“I Presidenti titolari riferiscono ogni tre mesi in ordine alle domande di astensione presentate ed ai provvedimenti adottati nel trimestre, con nota riassuntiva da trasmettersi al Segretario generale, il quale provvede al monitoraggio delle relative pratiche.”

12.2. Il Primo Presidente, in caso di astensione, è sostituito dal Presidente Aggiunto o, in sua assenza, dal più anziano nella funzione tra i presidenti titolari delle sezioni civili o penali.

§ 13. — *Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento.*

13.1. Per ogni udienza delle sezioni ordinarie, è designato un consigliere di riserva, per l'eventualità che uno dei componenti del collegio stesso si trovi giustificatamente nell'impossibilità di essere presente all'udienza.

13.2. L'individuazione del consigliere di riserva avviene contestualmente alla formazione dei collegi di udienza, in base al criterio della rotazione per anzianità secondo un ordine decrescente, tenendo conto delle esigenze di accorpamento dei giorni di udienza rappresentate dai consiglieri.

13.3. La sostituzione del consigliere di riserva eventualmente impedito è disposta dal presidente titolare della sezione o, in sua assenza, dal presidente non titolare più anziano presente in ufficio, con apposito decreto nel quale deve essere indicato un nuovo consigliere di riserva, individuato in base al medesimo criterio di cui al comma che precede.

§ 14. — *Modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza.*

14.1. Al fine di assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza, si provvede, per quanto possibile, alla fissazione di udienze tematiche con la partecipazione di consiglieri specialisti della materia, assicurando anche la partecipazione di consiglieri non specialisti al fine di consentire agli stessi di acquisire esperienza e garantire il necessario ricambio.

14.2. Nell'ambito della sezione, le decisioni su questioni nuove o di particolare rilevanza ovvero le decisioni che si pongono in contrasto motivato con precedenti pronunce della stessa o di altra sezione vengono portate a conoscenza dei magistrati attraverso l'immediata comunicazione della notizia della decisione (con l'oggetto della questione e la soluzione adottata), al fine di rendere edotti tutti i componenti della sezione dell'avvenuta risoluzione della questione di diritto sottoposta all'esame della Corte.

14.3. Al medesimo scopo, su iniziativa del presidente titolare o del presidente da lui delegato, si terranno presso tutte le sezioni periodiche riunioni per l'esame di problemi interpretativi di particolare rilevanza, con la partecipazione di magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, al quale potrà essere richiesto anche lo svolgimento di ricerche o la stesura di relazioni sui temi in dibattito.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI E PENALI

I
DISCIPLINA COMUNE

§ 15. — *Componenti delle Sezioni unite civili e penali.*

15.1. Oltre al Primo Presidente e al Presidente Aggiunto, nonché ai presidenti titolari delle sei sezioni civili e delle sezioni penali, esclusa la Settima, i magistrati componenti delle Sezioni unite sono:

a) per quelle civili, nel numero minimo di cinque per ciascuna sezione, di cui un presidente di sezione non titolare, esclusa la Sesta sezione civile, e in un numero massimo che permetta un'adeguata frequenza nella partecipazione alle udienze da parte di ciascun componente; la determinazione concreta del numero viene comunque effettuata tenendo conto del flusso dei ricorsi provenienti dalle sezioni e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse;

b) per quelle penali, in numero di quattro per ciascuna sezione, di cui un presidente di sezione non titolare, esclusa la Settima.

§ 16. — *Durata della permanenza.*

16.1. Fatta eccezione per i presidenti titolari di sezione, la permanenza di ciascun magistrato nelle Sezioni unite non può eccedere il limite di otto anni, anche non continuativi, calcolato a partire dalla data del decreto di nomina con riferimento, rispettivamente, alle funzioni di consigliere o di presidente di sezione non titolare.

16.2. Nell'ipotesi di trasferimento ad altro ufficio o di collocamento fuori ruolo, il magistrato che ha perso per tale ragione la veste di componente delle Sezioni unite, o che non l'ha ancora ricoperta, al momento del suo rientro presso la Corte di cassazione, può essere assegnato alle Sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla effettiva ripresa dello svolgimento delle funzioni di consigliere o di presidente presso le singole sezioni.

16.3. Il magistrato destinato ad un incarico che comporti l'esonero totale dal lavoro giurisdizionale per un tempo superiore a sei mesi e se ne avvalga, ovvero che sia collocato in aspettativa per il medesimo tempo, perde la veste di componente delle Sezioni unite anche se non ha maturato la permanenza di otto anni e, al momento di cessazione dell'incarico o dell'aspettativa, non riassume, per ciò solo, tale veste. Detto magistrato può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, partecipando al primo interpello per la copertura di posti resisi vacanti presso le medesime Sezioni unite, successivamente alla cessazione dell'incarico o della aspettativa.

16.4. Il consigliere componente delle Sezioni unite che consegua le funzioni di presidente di sezione non titolare cessa di appartenere alle Sezioni unite medesime, potendo nuovamente essere assegnato ad esse, con imputazione al titolo di legittimazione derivante dalla nuova funzione e sempre che non sia componente delle Sezioni unite altro presidente di sezione non titolare proveniente dalla medesima sezione, partecipando, rispettati gli ordinari criteri di selezione, al primo interpello per la copertura di posti di presidente di sezione

non titolare resisi vacanti presso le Sezioni unite, successivamente all'assunzione delle

funzioni di presidente di sezione non titolare. Analogamente è da dirsi, nel rispetto del complessivo limite temporale di permanenza di otto anni previsto per ciascuna funzione, nel caso in cui un consigliere o un presidente di sezione non titolare sia trasferito in via definitiva ad altra sezione.

16.5. Per i consiglieri e per i presidenti di sezione non titolari che hanno superato il limite di permanenza di otto anni, l'avvicendamento avverrà, di regola, gradualmente, secondo i seguenti criteri:

- limite massimo complessivo di cessazione dell'assegnazione alle Sezioni unite, per ogni anno solare, di sette componenti per quelle civili e di quattro componenti per quelle penali;
- limite di sostituzione di non più di due componenti per ciascuna sezione civile per ogni anno solare e non più di un componente per ciascuna sezione penale per ogni anno solare;
- individuazione del componente uscente nel magistrato con maggiore durata di permanenza presso le Sezioni unite e, in caso di pari durata, del magistrato con maggiore anzianità di servizio presso la Corte di cassazione o ancora, in via ulteriormente subordinata, con maggiore anzianità nell'ordine del ruolo.

16.6. Tali limiti non riguardano il caso in cui il componente delle Sezioni unite assuma le funzioni di presidente di sezione, dovendo in tal caso essere inderogabilmente sostituito da un consigliere della sezione di provenienza previo interpello da diramarsi entro trenta giorni dalla perdita della qualifica di consigliere da parte del precedente componente. Tale perdita della qualifica costituisce il momento in cui deve sussistere la legittimazione degli aspiranti.

16.7. La procedura per la sostituzione del magistrato uscente deve essere avviata almeno due mesi prima rispetto alla data di scadenza, ovvero non appena resasi nota una diversa causa di cessazione della permanenza, così da evitare che una sezione possa essere rappresentata da un numero di componenti inferiore a quello stabilito, fermo restando che il magistrato che abbia maturato la durata di permanenza massima è prorogato nell'assegnazione alle Sezioni unite ove designato componente di collegi precedentemente fissati, e ciò anche nel caso in cui il componente abbia nelle more conseguito le funzioni di presidente di sezione.

16.8. Fa parte inoltre delle Sezioni unite un magistrato coordinatore, per la durata di otto anni decorrenti dalla nomina. Le funzioni del magistrato coordinatore nelle Sezioni unite civili e in quelle penali sono dettagliatamente regolamentate nella parte speciale del presente schema tabellare.

§ 17. — *Criteri per l'assegnazione alle Sezioni unite civili e penali.*

17.1. L'assegnazione dei magistrati alle Sezioni unite civili e penali è regolata dalle seguenti disposizioni, nelle quali sono state assorbite quelle contenute nei decreti del Primo Presidente cui si riferivano le precedenti Tabelle.

17.2. L'assegnazione avviene su domanda o anche d'ufficio, considerato che l'espletamento di tale incarico rientra nei doveri inerenti alle funzioni di magistrato della Corte di cassazione e non può quindi essere subordinato alla disponibilità manifestata dagli interessati.

17.3. Non può essere assegnato alle Sezioni unite un magistrato che non abbia prestato servizio continuativo per almeno tre anni presso la sezione, civile o penale, cui è assegnato.

17.4. Verificatasi una vacanza, se ne dà notizia ai magistrati (consiglieri e presidenti di

sezione non titolari), con la precisazione che gli aspiranti devono assicurare una permanenza per almeno tre anni continuativi. La cessazione dell'appartenenza alla sezione di provenienza determina la decadenza del magistrato dalle Sezioni unite.

17.5. Le dichiarazioni di disponibilità vanno comunicate alla Prima Presidenza e devono essere corredati da una scheda di autorelazione con l'indicazione dei titoli che il candidato intende far valere ai fini del concorso.

17.6. Si osserva il seguente procedimento:

a) valutazione dei titoli da parte del presidente titolare di ogni sezione sulla base degli elementi di valutazione indicati nel protocollo allegato alle presenti Tabelle;

b) conferenza del Primo Presidente, del Presidente Aggiunto e dei presidenti titolari, rispettivamente, delle sezioni civili o penali ai fini della valutazione dei titoli di ogni aspirante;

c) designazione motivata da parte del Primo Presidente;

d) parere del Consiglio Direttivo;

e) decreto di assegnazione del Primo Presidente.

17.7. Nella conferenza di cui al precedente punto b), alla quale partecipa anche un magistrato del Segretariato generale in funzione di segretario, si procede alla valutazione comparativa dei magistrati avendo presente che la partecipazione alle Sezioni unite richiede non solo una particolare recettività e capacità di aggiornamento in rapporto all'evoluzione dell'ordinamento giuridico e della giurisprudenza, ma anche una profonda cultura giuridica e una spiccata attitudine al giudizio di legittimità, riscontrabili sulla base della preparazione dottrina e della conoscenza della giurisprudenza, della capacità di collegamento sistematico e di sintesi dimostrate nella impostazione e discussione delle questioni da risolvere, della eventuale produzione scientifica e della qualità delle motivazioni redatte, con particolare riferimento alla loro forza argomentativa, alla chiarezza espositiva ed alla concisione. Deve essere anche considerato, se prestato, il pregresso lodevole servizio presso l'Ufficio del massimario e del ruolo e, solo per quel che riguarda l'assegnazione alle Sezioni unite civili, presso l'Ufficio preparatorio dei ricorsi assegnati a tali Sezioni unite.

17.8. In particolare, ai fini dell'assegnazione dei consiglieri alle Sezioni unite, devono osservarsi i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) specifica attitudine, desunta, nell'ordine:

- dai provvedimenti redatti nell'ambito delle funzioni di legittimità, da cui traspaia in particolare la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, e di inquadrare i singoli istituti nel sistema;

- dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni Unite, relazioni tematiche) svolte presso l'Ufficio del massimario e del ruolo;

- da esperienze di studio e ricerca nell'ambito della Corte di cassazione, comprese quelle svolte presso l'Ufficio preparatorio dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili, del C.S.M., della Corte costituzionale, di istituzioni U.E. o internazionali, di uffici legislativi;

- dalla produzione scientifica;

- dalla esperienza nel settore civile o penale maturata in altre sezioni, dall'attività svolta presso la Sesta sezione civile o l'Ufficio esame preliminare dei ricorsi penali, dal servizio prestato come sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

b) dall'anzianità di servizio nell'ufficio. Per il calcolo di detta anzianità, il periodo di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni come magistrato di appello è calcolato nella misura della metà.

17.9. Per quanto riguarda i presidenti di sezione non titolari, separatamente valutati ri-

spetto ai consiglieri, oltre ai requisiti sopra specificati, va considerata in via prioritaria la pregressa attività di componente delle Sezioni unite e, in via subordinata, l'anzianità di servizio nella funzione e le mansioni svolte su delega del presidente di sezione titolare.

II SEZIONI UNITE CIVILI

§ 18. — *Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili.*

18.1. Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili partecipa di norma come componente a tutti i collegi. Tale magistrato coordinatore dovrà coadiuvare il presidente nella preparazione della udienza e nella tenuta dei registri e segnalerà al collegio le precedenti decisioni di interesse anche alla luce delle informazioni apprestate per i ricorsi dall'Ufficio preparatorio. In considerazione della particolare complessità e gravosità della funzione dal medesimo svolta, il magistrato coordinatore sarà impegnato nella sezione di appartenenza di regola per una sola udienza al mese.

18.2. Il magistrato coordinatore va scelto tra i componenti delle Sezioni unite civili che siano stati assegnati alle medesime da almeno un anno, con la osservanza del procedimento e dei criteri indicati nel paragrafo che precede, fatta esclusione del criterio dell'anzianità di servizio nell'ufficio.

18.3. Il magistrato coordinatore fa parte dell'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.

§ 19. — *Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.*

19.1. Le Sezioni unite civili tengono di norma due udienze ogni mese, escluso il mese di agosto.

19.2. Presiedono i collegi delle Sezioni civili il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili.

19.3. I collegi sono predisposti, dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili, con almeno sei mesi di anticipo, con riferimento ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio; settembre-dicembre.

19.4. Provvedono all'assegnazione degli affari ai collegi e dell'incarico di relatore il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili.

19.5. E' di norma componente di ogni collegio il coordinatore delle Sezioni unite, e ne sono componenti, a turno, un presidente titolare di sezione, che coadiuva il presidente titolare del collegio, un presidente non titolare che è assegnatario di ricorsi in relazione alla competenza della sua sezione di appartenenza, e preferibilmente non meno di sei e non più di otto consiglieri fra i magistrati assegnati alle Sezioni unite, di regola provenienti ciascuno da sezioni diverse da quelle cui appartiene il presidente non titolare. In via eccezionale è possibile la partecipazione di 14 consiglieri.

19.6. I collegi vengono predisposti curando la partecipazione equilibrata di magistrati con diverse anzianità di assegnazione alle Sezioni unite ed assicurando che in tutte le udienze ci sia almeno un componente rappresentante di ciascuna sezione.

19.7. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo casi eccezionali che dovranno essere oggetto di specifica motivazione da parte del Primo Presidente o del Presidente Aggiunto, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il presidente titolare, qualora questi sia chiamato a presiedere il collegio delle Sezioni unite.

19.8. Dovrà essere di norma evitato che i presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle Sezioni unite civili siano chiamati a partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e

la paritaria partecipazione alle udienze di tutti i componenti della medesima sezione.

19.9. Ai magistrati con incarico di relatore in una udienza delle Sezioni unite civili potrà essere assegnata nella singola sezione una udienza in meno nello stesso mese ovvero, ove ciò non sia possibile, in quello immediatamente successivo.

19.10. Nella formazione dei calendari di udienza e di composizione dei collegi delle singole sezioni civili dovrà essere di norma evitato che il magistrato tenga udienza nella singola sezione nel giorno antecedente o successivo a quello in cui lo stesso risulta impegnato quale componente in una udienza delle Sezioni unite e che nella stessa settimana tenga più di una udienza nella sezione ordinaria.

§ 20. — *L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.*

20.1. Con decreto del Primo Presidente del 23 dicembre 2010 è stato istituito l'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili, con le finalità di concentrare in un unico ufficio segmenti di detto procedimento in precedenza allocati presso uffici distinti e di agevolare l'immediata e continua percezione delle questioni su cui viene richiesto l'intervento delle Sezioni unite.

20.2. I compiti inerenti al procedimento preparatorio consistono:

a) nella classificazione dei ricorsi assegnati o che si richiede che siano assegnati alle Sezioni unite;

b) nello spoglio orientato alla individuazione dei modi di avvio alla trattazione, sulla scorta del rapporto tra motivi di ricorso e precedenti della Corte, con apprezzamento del valore ponderale dei ricorsi;

c) nella selezione dei ricorsi per cui si ritiene necessaria la relazione di accompagnamento alla discussione da parte dell'Ufficio del massimario;

d) nella formazione e diffusione dei cosiddetti calepini di udienza;

e) nella diffusione interna di una prima informazione sui contenuti delle decisioni, anche attraverso la redazione di un *abstract* per ciascuna decisione delle Sezioni unite;

f) nella costituzione di un archivio informatico, articolato per materie, delle decisioni così sintetizzate curandone la diffusione tempestiva, per posta elettronica, ai componenti delle Sezioni unite;

g) nella diffusione delle ordinanze di rimessione alle Sezioni unite nell'intento di provocare sulle relative questioni, oltre a riunioni su temi di maggiore interesse, un proficuo dibattito nella dottrina e nel foro.

20.3. L'Ufficio è composto dal magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili, e da altri due magistrati, da selezionare a seguito di apposito interpello, che permangono nell'incarico per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un altro triennio. Ai due magistrati coadiutori è riconosciuto l'esonero da una udienza mensile.

20.4. Costituisce requisito per il conferimento dell'incarico di componente dell'Ufficio, il cui svolgimento comporta la necessità di un'assidua presenza nella Corte, l'appartenenza alle Sezioni unite ovvero l'aver prestato servizio presso l'Ufficio del massimario ed avervi dimostrato spiccate attitudini di studio.

§ 21. — *Criteri di assegnazione dei ricorsi.*

21.1. Per tutti i ricorsi viene redatto un titoletto, esplicativo dell'oggetto, che va a formare i calepini di udienza (cioè gli elenchi dei tioletti dei ricorsi assegnati a ciascun relatore). I tioletti servono anche per formare gli elenchi dei ricorsi assegnati alle sezioni unite per

la composizione di contrasti o per la decisione di questioni di particolare importanza. Tali elenchi vengono periodicamente aggiornati e distribuiti alle Sezioni semplici in modo che i relativi collegi siano in grado di sapere quali questioni sono all'esame delle Sezioni Unite.

21.2. Tutti i ricorsi vengono esaminati dall'ufficio preparatorio del procedimento che provvede:

a) a proporre, con la scheda di cui al punto c), il tipo di definizione processuale (pubblica udienza - richiesta al P.G. della requisitoria - redazione di relazione ex art. 380-*bis* cod. proc. civ. - rimessione alla sezione ex art. 374 cod. proc. civ.);

b) a richiedere all'Ufficio del Massimario la redazione di una breve relazione su specifica questione o su profili di interesse contenuti nel ricorso;

c) a redigere per ciascun ricorso - di cui si proponga la rimessione alla p.u., la redazione di relazione e la richiesta al P.G. - una breve scheda informativa, inserita anche in archivio informatico, contenente la sintesi del fatto, il richiamo dei precedenti e la valutazione di complessità del ricorso, scheda che la cancelleria provvederà ad inserire in copia cartacea per ciascun componente del collegio e per il P.G.

21.3. Una volta ultimati tali adempimenti, i ricorsi vengono disposti in ordine cronologico in due distinti gruppi: uno per i ricorsi da trattare in pubblica udienza ed un altro per quelli da trattare in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.

21.4. A tale criterio cronologico si deroga per le seguenti ipotesi tassative:

a) regolamenti preventivi di giurisdizione in materia elettorale;

b) ricorsi avverso decisioni della Sezione disciplinare del C.S.M.;

c) ricorsi, in materia disciplinare, avverso decisioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale Forense;

d) ricorsi in materia di stato di famiglia e delle persone;

e) ricorsi in relazione ai quali è stata presentata specifica e motivata istanza di sollecita trattazione, valutata positivamente dal Primo Presidente;

f) ricorsi che propongono questioni uguali o connesse con quelle prospettate da altri ricorsi - la cui fissazione è determinata in funzione del numero del registro generale - e di cui risulta opportuna la trattazione unitaria, per una maggiore produttività e per un minore dispendio delle risorse disponibili;

g) conflitti negativi di giurisdizione.

21.5. Così effettuata una graduatoria dei ricorsi, gli stessi sono poi assegnati ai magistrati secondo l'ordine decrescente di anzianità, ma tenendo anche conto dell'esigenza che l'incarico di relatore dovrà essere di norma assegnato a un magistrato che faccia parte di una sezione nella cui competenza rientra la materia controversa, evitando che si identifichi nell'estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. Ai fini della scelta del relatore, va operata in linea di massima la rotazione fra i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza e competenza professionale del magistrato da designare in materia di diritto sostanziale e processuale nonché della circostanza rappresentata dall'aver lo stesso già trattato questioni analoghe.

§ 22. — *Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite civili; ricorso per revocazione.*

22.1. Nel caso di ricusazione di componenti delle Sezioni unite civili decide un collegio del quale non faccia parte il componente o i componenti ricusati. Ove sia possibile decidere

nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione del componente ricusato con il più anziano dei componenti del collegio presenti in sovrannumero. Con il medesimo criterio si procede, sempre che sia possibile decidere nella medesima udienza, in caso di ricusazione di più di un componente del collegio.

22.2. Nel caso di ricorso per revocazione contro sentenze delle Sezioni unite civili, il ricorso è assegnato a un collegio di cui non faccia parte alcuno dei componenti del collegio che ha emesso il provvedimento oggetto del ricorso, composto da consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine di anzianità di permanenza nelle Sezioni unite. Al Primo Presidente, subentra il Presidente Aggiunto, o, in sua assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili e in ugual modo si provvede se deve essere sostituito il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Tiene luogo del presidente di sezione non titolare un consigliere della medesima sezione, nell'ordine di anzianità sopra indicato.

§ 23. — *Affari da assegnare alle Sezioni unite civili.*

- ricorsi con motivi attinenti alla giurisdizione, non assegnati alle sezioni semplici (art. 374, comma 1, cod. proc. civ.);
- contrasti di giurisprudenza;
- questioni di massima di particolare importanza (art. 374 cpv. cod. proc. civ.) individuate soprattutto con riferimento alla rilevanza economica e/o sociale della controversia e/o all'esigenza di un tempestivo intervento particolarmente autorevole;
- decisioni di giudici speciali (Consiglio di Stato - Corte dei conti - Consiglio nazionale forense - Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Giunta speciale per le espropriazioni presso Corte di appello di Napoli);
- regolamenti e conflitti di giurisdizione.

§ 24. — *Disposizioni finali.*

24.1. Per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni tabellari previste per le sezioni civili.

III SEZIONI UNITE PENALI

§ 25. — *Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite penali.*

25.1. Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite penali ha l'incarico di coadiuvare il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto nell'espletamento degli incombenzi organizzativi, di operare l'opportuno raccordo con l'Ufficio del massimario, e di seguire la predisposizione delle relazioni relative alle questioni da trattare nonché della massimazione delle decisioni adottate. Il coordinatore partecipa di norma quale componente ad ogni udienza delle Sezioni unite penali.

25.2. In particolare, nell'espletamento di tale incarico, il coordinatore dovrà curare i seguenti adempimenti: a) spoglio dei ricorsi rimessi o assegnati alle Sezioni unite (con particolare riferimento all'apprezzamento del valore ponderale degli stessi ed ai termini di prescrizione e di custodia cautelare); b) verifica dell'effettività e della persistenza del denunciato contrasto di giurisprudenza; c) individuazione delle questioni controverse e collegamento con l'Ufficio del Massimario per la tempestiva redazione della relazione; d) vigilanza sulla

completezza e puntualità delle operazioni della Cancelleria delle Sezioni unite penali; e) preparazione e coordinamento delle udienze, con l'incarico specifico di segnalare l'avvenuta discussione di ricorsi identici o analoghi in precedenti udienze, allo scopo di evitare che si verifichino contrasti inconsapevoli nell'ambito delle Sezioni unite; f) verifica della corretta massimazione dei principi affermati; g) supporto al Primo Presidente o al Presidente Aggiunto nella fissazione del calendario delle udienze e nella formazione dei collegi.

§ 26. — *Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.*

26.1. Le Sezioni unite penali tengono di norma una udienza ogni mese, escluso il mese di agosto.

26.2. Presiedono i collegi delle Sezioni unite penali il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali.

26.3. I collegi sono predisposti dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali, con almeno sei mesi di anticipo, con riferimento ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio; settembre-dicembre.

26.4. A ciascuna udienza già fissata in calendario, e per la quale sia stata già stabilita la composizione del collegio, vengono assegnati con congruo anticipo, tenuto conto degli adempimenti connessi agli avvisi e alla predisposizione della relazione da parte dell'Ufficio del massimario, i ricorsi rimessi dalle singole sezioni ex art. 618 cod. proc. pen. o assegnati direttamente dal Primo Presidente ex art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

26.5. Ai fini di quanto previsto da tale ultima disposizione, i magistrati dell'Ufficio dell'esame preliminare dei ricorsi penali (c.d. Ufficio spoglio) trasmettono tempestivamente al Primo Presidente le richieste di assegnazione alle Sezioni unite formulate dalle parti prima che il ricorso sia stato inserito nel ruolo di udienza sezionale ovvero segnalano al Primo Presidente la speciale importanza delle questioni implicate dal ricorso o la sussistenza di contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni su una questione di diritto oggetto di un motivo di ricorso, tenendo conto, a tale ultimo riguardo, delle relazioni sui contrasti di giurisprudenza trasmesse dall'Ufficio del massimario e del ruolo.

26.6. La destinazione dei ricorsi a ciascuna udienza avviene a mano a mano che essi pervengono alla Cancelleria delle Sezioni unite penali ovvero direttamente al Primo Presidente.

26.7. Provvedono all'assegnazione degli affari ai collegi e dell'incarico di relatore il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali.

26.8. Nel caso previsto dall'art. 618 cod. proc. pen. può essere disposta la restituzione di un ricorso alla sezione di provenienza solo nei casi previsti dall'art. 172 disp. att. cod. proc. pen.

26.9. E' di norma componente di ogni collegio il coordinatore delle Sezioni unite, e ne sono componenti, a turno, un presidente titolare di sezione, un presidente di sezione non titolare assegnato alle Sezioni unite, e altri cinque fra i magistrati assegnati alle Sezioni unite provenienti da ciascuna delle sezioni diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo casi eccezionali che dovranno essere oggetto di specifica motivazione da parte del Primo Presidente o del Presidente Aggiunto, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il componente avente la qualità di presidente titolare.

26.10. Dovrà essere di norma evitato che i presidenti di sezione o i consiglieri che ab-

biano preso parte quali componenti a una udienza delle Sezioni unite penali siano chiamati a partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti i componenti della medesima sezione.

26.11. L'incarico di relatore, per le questioni che investono profili di diritto sostanziale, dovrà essere di norma assegnato a un magistrato che faccia parte di una sezione nella cui competenza rientri la materia controversa, evitando che si identifichi nell'estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. Ai fini della scelta del relatore, va operata in linea di massima la rotazione fra i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza e competenza professionale del magistrato da designare in materia di diritto sostanziale e processuale nonché della circostanza rappresentata dall'aver lo stesso già trattato questioni analoghe.

26.12. Per ogni udienza sono designati due componenti supplenti, per il caso di documentato impedimento di un componente del collegio, individuati secondo un criterio automatico di rotazione fra tutti i componenti delle varie sezioni, esclusi i presidenti di sezione, tenuto conto degli impegni di udienza presso le rispettive sezioni. In caso di subentro di un supplente può verificarsi che non sia assicurata la presenza di un componente proveniente dalla stessa sezione cui appartiene il magistrato sostituito. Ove, per un qualche impedimento ostativo, debba essere sostituito il relatore, tale incarico può essere assegnato ad altro componente del collegio purché sia assicurato un tempo adeguato per lo studio del ricorso; altrimenti il ricorso, salve imprescindibili esigenze di urgenza, deve essere rinviato a nuovo ruolo. In caso di impedimento di uno dei supplenti, si procede alla sua sostituzione, rispettando sempre il criterio di rotazione, salve particolari ragioni di urgenza in relazione al tempo di comunicazione dell'impedimento e considerate le condizioni di reperibilità. Dovrà essere evitata la sostituzione di un supplente con un consigliere designato quale componente del collegio in una udienza già fissata nella sezione di provenienza.

26.13. Ai magistrati con incarico di relatore in una udienza delle Sezioni unite penali potrà essere assegnata nella singola sezione una udienza in meno nello stesso mese ovvero, ove ciò non sia possibile, in quello immediatamente successivo.

26.14. Nella formazione dei calendari di udienza e di composizione dei collegi delle singole sezioni penali dovrà essere di norma evitato che il magistrato tenga udienza o figuri come supplente nella singola sezione nel giorno antecedente o successivo a quello in cui lo stesso risulta impegnato quale componente in una udienza delle Sezioni unite e che nella stessa settimana tenga più di una udienza nella sezione ordinaria.

§ 27. — Regole particolari di formazione dei collegi e di forme di decisione: ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite penali; ricorso straordinario per errore di fatto; correzione di errore materiale.

27.1. Nel caso di ricusazione di componenti delle Sezioni unite penali decide un collegio del quale non faccia parte il componente o i componenti ricusati. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione mediante il primo supplente e, se ciò non bastasse, anche con il secondo.

27.2. Nel caso di ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. contro sentenze delle Sezioni unite penali, il ricorso è assegnato a un apposito collegio di cui non faccia parte alcuno dei componenti del collegio che ha emesso la sentenza impugnata, composto con consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine di anzianità di

permanenza nelle Sezioni unite. Al Primo Presidente, subentra il Presidente Aggiunto, o, in sua assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali diverso da quello che abbia fatto parte del collegio che ha emesso la decisione impugnata, e in ugual modo si provvede se deve essere rimpiazzato il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Tiene luogo del presidente di sezione non titolare un consigliere della medesima sezione, nell'ordine di anzianità sopra indicato.

27.3. Nel caso di procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. relativi a decisioni delle Sezioni unite penali, di essa è investito il primo collegio utile, e, se possibile, la relazione è affidata allo stesso componente estensore del provvedimento in cui, secondo la prospettazione, si è incorso nell'errore materiale.

§ 28. — *Affari da assegnare alle Sezioni unite penali.*

- ricorsi rimessi dalle singole sezioni in presenza di contrasti di giurisprudenza, anche potenziali, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen.;

- ricorsi assegnati dal Primo Presidente in presenza di questioni di speciale importanza o quando occorra dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni, a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.;

- ricusazioni di componenti delle Sezioni unite penali;

- ricorsi straordinari per errore di fatto ex art. 625-*bis* cod. proc. pen. contro sentenze delle Sezioni unite penali;

- correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. relativi a decisioni delle Sezioni unite penali.

§ 29. — *Disposizioni finali.*

29.1. Per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni tabellari previste per le sezioni penali.

PARTE TERZA SETTORE CIVILE

I DISCIPLINA GENERALE

§ 30. — *Criteri settoriali di formazione dei collegi.*

30.1. Nella composizione dei collegi, dev'essere assicurata la contemporanea partecipazione di due consiglieri in possesso di maggiore anzianità di servizio presso la sezione e di altri due consiglieri meno anziani.

30.2. A tali modalità può derogarsi motivatamente per la formazione di collegi destinati alla trattazione di materie specialistiche, osservando in tal caso criteri di rotazione tra i consiglieri specialisti della materia ed avendo cura di assicurare la contemporanea partecipazione di consiglieri non specialisti, al fine di consentire a questi ultimi di acquisire la necessaria esperienza e garantire il necessario ricambio.

§ 31. — *Criteri di assegnazione degli affari ai collegi.*

31.1. Nell'assegnazione degli affari ai collegi, si tiene conto dell'ordine di iscrizione del ricorso nel ruolo generale, della data di inizio del processo di merito e delle esigenze di fissazione prioritaria o sincronica connesse alla trattazione dei seguenti affari:

1) ricorsi che per disposizione di legge o per la natura della controversia esigono sollecitata trattazione;

2) ricorsi che presentano questioni analoghe, in relazione alle quali risulta opportuno scongiurare il pericolo di contrasti e/o realizzare una maggiore produttività;

3) ricorsi che presentano questioni nuove suscettibili di riproporsi in un numero non trascurabile di controversie;

4) ricorsi che attengono a diritti fondamentali (ad es., compromissione della salute);

31.2. Ai predetti criteri può derogarsi per altre apprezzabili ragioni, da specificarsi puntualmente (ad es., anticipazione d'udienza motivata da validi motivi, riunione di cause, etc.).

31.3. I ricorsi trasmessi alla sezione, a seguito dell'esame preliminare presso la Sesta sezione civile, sono sottoposti al Presidente titolare e sono esaminati dall'Ufficio spoglio secondo le direttive da costui impartite.

31.4. I ricorsi sono suddivisi per materia, sulla base delle indicazioni risultanti dallo spoglio, ed a ciascuno di essi viene attribuito un valore ponderale, sulla base dei seguenti criteri:

- valore ponderale 1: ricorsi aventi ad oggetto questioni di diritto già decise; vizi di motivazione; numero di motivi di ricorso non superiore a tre;

- valore ponderale 2: ricorsi che non siano riconducibili all'ipotesi precedente o a quella successiva;

- valore ponderale 3: ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove o con i quali viene proposto un numero notevole di censure che investono punti autonomi della decisione e/o con notevole numero di parti aventi posizioni non omogenee;

- valore ponderale 4: ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove di particolare difficoltà;

- valore ponderale 5: ricorsi di eccezionale difficoltà per la complessità della materia e/o del quadro normativo di riferimento.

31.4bis. Nell'attribuzione dei valori ponderali si deve comunque tenere conto della consistenza degli atti processuali.

31.5. A ciascun componente del collegio vengono assegnati ricorsi per un valore ponderale complessivo indicativamente non superiore ad 8 per ogni udienza, comunque superabile

nel caso di ricorsi inammissibili o seriali, tali da richiedere una motivazione *standard*, ovvero per ragioni eccezionali.

31.6. Sulla base dei predetti criteri e del numero di consiglieri chiamati a comporre il collegio, i ricorsi vengono raggruppati in pacchetti di udienza, in numero pari a quello delle udienze fissate, avendo cura di assicurare l'omogeneità delle questioni da trattare in ciascuna udienza, per quanto possibile, ed un'equilibrata distribuzione del carico complessivo di lavoro della sezione.

31.7. Si procede infine all'abbinamento dei pacchetti ai collegi, tenendo conto della materia alla quale si riferiscono i ricorsi assegnati e della specializzazione dei consiglieri chiamati a comporre al collegio.

31 bis. – Ufficio spoglio sezionale.

31 bis.1. Presso ogni sezione civile ordinaria è costituito l'Ufficio spoglio, composto da un numero variabile di magistrati, presidenti di sezione non titolari o consiglieri, determinato dai rispettivi Presidenti titolari sulla base di un programma di spoglio/selezione degli affari pendenti da loro elaborato.

La nomina dei componenti di ciascun Ufficio spoglio di ogni sezione civile è effettuata dal Primo Presidente all'esito di un interpellato promosso all'interno della propria sezione dal rispettivo presidente titolare, con il quale è messo a concorso un numero di posti da quest'ultimo determinati.

Qualora l'Ufficio spoglio risulti composto da un numero di componenti maggiore di uno, il coordinatore è designato, dal Primo Presidente, tra i presidenti di sezione non titolari con maggiore anzianità di servizio presso la sezione e, in caso di mancanza di presidenti, tra i consiglieri, seguendo lo stesso criterio.

Il Presidente titolare della sezione può assegnare ai componenti dell'Ufficio spoglio il coordinamento di specifiche aree funzionali, determinate cronologicamente o per materia, con provvedimento da trasmettere al Primo Presidente per la conseguente variazione tabellare.

31 bis.2. Costituisce condizione per la nomina a componente dell'Ufficio spoglio l'impegno all'assidua presenza in ufficio e all'assolvimento del compito per un periodo annuale. Un mese prima della scadenza dell'anno i posti dell'Ufficio spoglio vengono messi a concorso con interpellato.

Qualora risponda all'interpellato un numero di aspiranti superiore a quello dei posti pubblici, la scelta è effettuata in aderenza ai seguenti criteri:

- precedenti esperienze di spoglio/selezione degli affari;
- specifica competenza ed esperienza nelle singole materie della sezione;
- pregresso servizio presso l'Ufficio del massimario e del ruolo;
- anzianità di servizio presso la sezione.

Nell'ipotesi di numero insufficiente o di assenza di aspiranti, la individuazione è effettuata d'ufficio sulla base degli stessi criteri, previa manifestazione di disponibilità del designando ad assicurare l'adeguata presenza in ufficio.

I componenti dell'Ufficio spoglio non tengono un turno di udienza mensile. Se lo richiedono le scelte organizzative del lavoro di spoglio concretamente previste, in ragione delle direttive formulate dal Presidente titolare della Sezione e del progetto di lavoro, i componenti dell'Ufficio spoglio non tengono due turni di udienza mensile.

31 bis.3. L'Ufficio spoglio presso la Sezione ordinaria, sulla base di direttive formulate dal Presidente titolare:

- procede allo spoglio/selezione dei fascicoli, secondo una metodologia (per materia, data di iscrizione, ecc.) individuata dal Presidente titolare della sezione, previa consultazione

con il coordinatore dell'Ufficio o con l'unico addetto allo stesso, fermi restando lo spoglio diacronico e la priorità dello spoglio degli affari più risalenti;

- finalizza lo spoglio/selezione alla formazione di ruoli di udienza omogenei, alla individuazione del contenzioso seriale, alla individuazione di possibili accorpamenti, alla individuazione di questioni con soluzioni giurisprudenziali non univoche, alla individuazione dei ricorsi per i quali si rende opportuna la redazione della scheda informatica, di vario contenuto secondo le previsioni di cui al § 68 bis, ad opera degli assistenti di studio.

31 bis.4. L'Ufficio spoglio presso la sottosezione, costituito da tutti i consiglieri addetti a ciascuna sottosezione, sulla base di direttive formulate dal Presidente titolare della Sesta sezione, finalizza l'esame alla immediata individuazione degli affari da inviare alla Sezione ordinaria e del contenzioso seriale, nonché alla individuazione di possibili accorpamenti.

31 bis.5. Il coordinatore o il componente dell'Ufficio spoglio della Sezione ordinaria assegna agli assistenti di studio i fascicoli per i quali debbano essere redatte le schede informatiche - di tipologie diverse, secondo quanto previsto nella individuazione delle attività degli assistenti di studio dal § 68 bis) - e ne verifica il contenuto con l'assistente incaricato.

I componenti dell'Ufficio spoglio assicurano contatti continui con gli assistenti di studio al fine di garantire il miglior risultato nella redazione delle schede informatiche.

31 bis.6. Il Presidente titolare e/o i presidenti non titolari delegati presso le Sezioni ordinarie utilizzano le schede informatiche redatte dagli assistenti di studio per formare i ruoli delle udienze pubbliche con questioni il più possibile omogenee ed assicurano la distribuzione, anche mediante rotazione tra i consiglieri, dei fascicoli dotati della suddetta scheda informatica tra i relatori dei ricorsi. Nell'attribuire il valore ponderale complessivo del carico di udienza per ogni consigliere relatore potrà tenersi conto della presenza di scheda informatica su questioni omogenee.

§ 32. — *Criteri di assegnazione degli affari ai relatori.*

32.1. I ricorsi assegnati al collegio, iscritti nel ruolo di udienza secondo l'ordine d'iscrizione nel ruolo generale, sono poi assegnati per la relazione ai singoli componenti del collegio secondo l'anzianità.

32.2. Al predetto criterio si fa eccezione nei seguenti casi:

a) in caso di rifissazione dell'udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo, il ricorso, se possibile, dev'essere assegnato al medesimo relatore; analogamente nel caso di rimessione alla sezione ordinaria di ricorso già discusso nella sottosezione, il ricorso stesso, ove possibile, deve essere assegnato allo stesso relatore.

b) in caso di fissazione della medesima udienza per ricorsi identici o simili ovvero attinenti alla medesima questione di fatto e/o di diritto, gli stessi possono essere assegnati al medesimo relatore o distribuiti tra quest'ultimo ed il consigliere che lo segua nell'ordine di anzianità;

c) in presenza di esigenze di servizio, ivi compresa la necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tener conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza di determinati consiglieri.

32.3. Nel caso in cui più consiglieri siano in possesso di una competenza specifica nella materia che costituisce oggetto del ricorso, si segue nell'assegnazione il criterio dell'anzianità, salvo che la questione sia stata già esaminata da un determinato consigliere in qualità di relatore. In nessun caso è però consentita la destinazione di un consigliere alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

32.4. In caso di eccezione al criterio di cui al comma 1, si fa luogo ad annotazione del motivo della deroga mediante le sigle "31 a", "31 b", "31 c", corrispondenti ai motivi di deroga di cui al secondo comma.

II DISCIPLINA SEZIONALE

SEZIONE PRIMA

§ 33. — *Materie di competenza della Sezione.*

Acque	Inabilitazione
Adozione	Interdizione
Alimenti	Mandato di credito
Arbitrato	Materia elettorale
Azienda e Impresa	Matrimonio
Borsa	Minori
Cittadinanza	Opere dell'ingegno (beni immateriali)
Concorrenza e consorzi	Opere pubbliche
Contratti bancari	Persone fisiche e giuridiche
Diritto internazionale privato	Procedura civile (in genere, salvo esecuzione)
Diritto amministrativo	Responsabilità civile dei giudici, limitatamente ai ricorsi che riguardano i giudici della Terza sezione civile
Edilizia economica e popolare	Società
Equa riparazione, limitatamente ai ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile	Stato civile
Espropriazione per pubblica utilità	Titoli di credito
Espulsione di cittadini stranieri	
Fallimento	
Filiazione	

SEZIONE SECONDA

§ 34. — *Materie di competenza della Sezione.*

Agenzia (tranne rito del lavoro)	Proprietà
Appalto	Provvedimenti disciplinari degli ordini professionali
Comunione - Condominio	Rendita perpetua e vitalizia
Deposito	Riforma fondiaria
Divisione	Sanzioni amministrative, escluse quelle in materia finanziaria, valutaria, di lavoro e di previdenza
Donazione	Servitù
Edilizia	Successioni
Enfiteusi	Superficie
Equa riparazione, tranne i ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile	Trascrizione
Lavoro autonomo - Profess./onorari	Urbanistica
Mediazione	Usi civici
Mutuo	Usufrutto - Uso - Abitazione
Nuova opera - Danno temuto	Vendita - Permuta - Riporto
Patrocinio a spese dello Stato	
Possesso	

SEZIONE TERZA

§ 35. — *Materie di competenza della Sezione.*

Anticresi	Obbligazioni in genere
Arricchimento	Pagamento d'indebito
Assicurazione	Pegno
Contratti agrari	Prescrizione e decadenza
Contratto estimatorio	Privilegi
Contratti in genere	Promesse unilaterali
Diritto della navigazione	Responsabilità civile
Esecuzione forzata	Responsabilità civile dei giudici, tranne i ricorsi che riguardano giudici della Terza sezione civile
Fideiussione	Somministrazione
Gestione di affari	Spedizione
Gioco e scommessa	Transazione
Ipoteca	Trasporto
Locazioni e comodato	
Mandato - Commissione	
Cessione di beni ai creditori	

SEZIONE LAVORO

§ 36. — *Materie di competenza della Sezione.*

Lavoro	Sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza
Previdenza e assistenza	Pubblico impiego
Diritto sindacale	

§ 37. — *Criteri sezionali di assegnazione degli affari ai collegi.*

37.1. Nell'assegnazione dei ricorsi, si attribuisce la precedenza:

- a) a quelli aventi ad oggetto i licenziamenti o le dimissioni che si assumono invalide;
- b) a quelli per i quali le parti abbiano prospettato particolari situazioni di urgenza positivamente riscontrate dal presidente titolare;
- c) ai ricorsi proposti a norma dell'art. 420-*bis* cod. proc. civ. ed ai ricorsi per revocazione proposti a norma dell'art. 391-*bis* cod. proc. civ.;
- d) ai ricorsi aventi ad oggetto peculiari questioni giuridiche che, per la loro complessità e per la loro diffusione presso i giudici di merito, è opportuno siano sollecitamente decise dalla Corte nell'esercizio del suo ruolo nomofilattico.

37.2. Una o più udienze mensili saranno dedicate alla trattazione dei ricorsi in materia di pubblico impiego contrattualizzato, previdenza sociale ed assistenza, per la quale si provvederà alla formazione di collegi specialistici con la partecipazione di almeno tre componenti, ivi compreso il presidente, in possesso di una specifica qualificazione e di una particolare esperienza in tali materie.

37.3. Altre due udienze mensili saranno riservate alla trattazione di ricorsi a carattere seriale, per la quale si provvederà alla formazione di collegi con la partecipazione di consiglieri dotati di pregressa esperienza in ordine alle questioni da trattare.

37.4. La trattazione dei ricorsi a carattere seriale in cui sia parte la Poste Italiane S.p.a. (esclusi quelli che prospettino questioni giuridiche non ancora esaminate dalla Sezione) sarà concentrata in due udienze mensili, con l'assegnazione di tali ricorsi a due relatori per ciascuna udienza, designati tra i consiglieri in possesso di maggiore esperienza in materia.

37.5. I ricorsi che sollevino importanti questioni giuridiche e riguardino un elevato numero di controversie (pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ai giudici di merito) potranno essere assegnati coevamente a due diversi collegi, al fine di pervenire ad una decisione che coinvolga un ampio numero dei magistrati della Sezione e sia particolarmente idonea a dar luogo ad un indirizzo consolidato. Ove le medesime questioni, già decise da un collegio, vengano riproposte in sede di legittimità, potrà essere formato un apposito collegio, composto da alcuni dei consiglieri che abbiano partecipato alla precedente decisione e da altri ad essa estranei (individuati, nei relativi ambiti, mediante sorteggio), al fine di saggiare nella fase iniziale la validità e la tenuta dell'orientamento inizialmente espresso

SEZIONE QUINTA

§ 38. — *Materie di competenza della Sezione.*

Tributi in genere

Tributi erariali diretti

Tributi locali

Contributi dei consorzi obbligatori

Sanzioni amministrative in materia finanziaria, tributaria e valutaria

SEZIONE SESTA

§ 39. — *Criteri di assegnazione dei magistrati.*

39.1. La Sesta sezione, alla quale è demandata la verifica preliminare prevista dall'art. 376, primo comma, cod. proc. civ., si articola in cinque sottosezioni, ciascuna corrispondente ad una sezione semplice e formata da presidenti di sezione non titolari e consiglieri appartenenti alla stessa. Alla Sesta sezione possono essere destinati anche presidenti di sezione non titolari, per l'esercizio delle funzioni di coordinatore. Il numero dei consiglieri assegnati in via esclusiva o coassegnati a ciascuna sottosezione è determinato annualmente con decreto motivato del Primo Presidente tenendo conto del numero dei ricorsi pendenti e delle prevedibili sopravvenienze, nonché del numero di consiglieri necessario per il funzionamento delle corrispondenti sezioni semplici e delle esigenze di definizione dell'arretrato.

39.2. La assegnazione è disposta per ciascuna sottosezione con decreto motivato del Primo Presidente, su parere del Consiglio Direttivo, sentiti il presidente titolare di ciascuna sezione ed il presidente della Sesta sezione nonché il coordinatore della Sottosezione, previo interpellato tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice. In assenza di aspiranti, la designazione ha luogo d'ufficio tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice. I consiglieri destinati alla Sottosezione, tanto nel caso di loro disponibilità, tanto nel caso di assegnazione di ufficio, debbono aver maturato una anzianità di due anni nella Corte e di almeno un anno presso la Sezione.

39.2**bis**. Nella scelta, in caso di assegnazione di ufficio, deve essere favorita la partecipazione progressiva di tutti i componenti della sezione alla sottosezione Sesta.

39.3. Nella scelta, si tiene conto della specializzazione degli aspiranti e dell'esperienza dagli stessi maturata nell'esercizio delle funzioni di legittimità, nonché della capacità di indi-

viduare prontamente le questioni proposte con il ricorso e di fornirvi risposta con motivazione sintetica, al fine di assicurare una rapida trattazione dei ricorsi, mediante la sollecita definizione di quelli inammissibili, manifestamente fondati o manifestamente infondati e la pronta trasmissione degli altri alle sezioni semplici.

39.4. La composizione della Sesta sezione può avvenire con due diversi moduli organizzativi: a) assegnazione esclusiva per la durata di un anno; b) coassegnazione alla sottosezione ed alla sezione ordinaria per la durata di due anni. In entrambi i casi è prevista la possibilità di un solo rinnovo dell'assegnazione per un periodo uguale a quello iniziale anno, salvo diversa richiesta dell'interessato.

39.5. L'assegnazione esclusiva comporta l'esonero del consigliere dallo svolgimento del lavoro giurisdizionale e di spoglio presso la sezione ordinaria e la destinazione a componente dei collegi esclusivamente presso la sottosezione. Il consigliere parteciperà nella qualità di relatore di ricorsi di regola a tre adunanze e/o udienze pubbliche presso la sottosezione, secondo la modulazione indicata in apposito provvedimento organizzativo del coordinatore.

39.6. Il consigliere in regime di coassegnazione continua a prestare servizio presso la sezione di appartenenza partecipando di regola a non più di due udienze pubbliche al mese. Presso la sottosezione sarà componente del collegio nella qualità di relatore di ricorsi in non meno di una adunanza o udienza pubblica, secondo la modulazione indicata in apposito provvedimento organizzativo dal coordinatore.

39.7. Restano fermi i provvedimenti tabellari di destinazione esclusiva alla sottosezione adottati in deroga ai tre capi che precedono e in atto alla data dell'approvazione delle tabelle.

39.8. A ciascuna delle sottosezioni, fatta salva la previsione del 9.2., è preposto, in qualità di coordinatore, un presidente non titolare di sezione o un consigliere designato dal Primo Presidente, sentiti il Consiglio Direttivo, il presidente della corrispondente sezione semplice ed il presidente della Sesta sezione, previo interpello tra i presidenti non titolari ed i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice, tenendo conto, in particolare, dell'esperienza maturata presso la Sesta sezione. Il presidente della Sesta sezione può delegare al coordinatore la nomina dei relatori, la formazione dei collegi, la fissazione delle adunanze previste dall'art. 380-bis cod. proc. civ. e delle udienze pubbliche, nonché l'adozione dei provvedimenti di rimessione dei ricorsi alle sezioni semplici.

§ 40. — *Criteri particolari di assegnazione degli affari ai relatori.*

40.1. Tutti i ricorsi aventi ad oggetto materie non rientranti nella competenza delle Sezioni unite sono assegnati automaticamente alla Sesta sezione, e distribuiti tra le singole sottosezioni in base alla ripartizione delle competenze prevista per le sezioni semplici.

40.2. Per ogni fascicolo, al momento del deposito del ricorso e dell'iscrizione a ruolo, viene creato un documento elettronico, da inserirsi nel Sistema Informatico della Corte (SIC), nel quale vengono registrate tutte le informazioni che si acquisiscono o si formano nelle fasi successive di lavorazione.

40.3. La parte che iscrive la causa a ruolo deve compilare un modulo a lettura ottica (predisposto tenendo conto dell'elenco delle voci e degli schemi di classificazione, e quindi con indicazione di una o più parole chiave), contenente l'indicazione del nome delle parti, dei dati di identificazione del provvedimento impugnato, del numero dei motivi e del sommario delle questioni proposte, con indicazione, se del caso, delle norme della cui applicazione si tratta.

40.4. I fascicoli, una volta smistati dalla cancelleria alle singole sottosezioni, sono tra-

smessi al coordinatore di ciascuna sottosezione, il quale, dopo averli divisi per materia, all'inizio di ogni mese provvede ad assegnarli ai consiglieri specialisti di ciascuna materia.

40.5. I consiglieri procedono allo spoglio, all'esito del quale redigono la relazione di cui all'art. 380-*bis* cod. proc. civ. o il provvedimento di rimessione alla sezione semplice. In tale fase, il consigliere spogliatore procederà alla classificazione del ricorso su modulo informatico, funzionale alla formazione dei ruoli delle sezioni ordinarie, secondo le voci in uso presso la Corte con l'indicazione di parole testuali che siano sintesi dell'oggetto principale del ricorso, tenendo conto dei profili processuali e sostanziali della controversia.

40.6. I ricorsi in materia di licenziamento cui si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e quelli proposti a norma dell'art. 420-*bis* cod. proc. civ. e dell'art. 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'iscrizione a ruolo e non appena scaduti i termini per il deposito del controricorso, sono immediatamente trasmessi alla Sottosezione lavoro, che, compiuto lo spoglio, provvede a trasmetterli senza ritardo alla Sezione lavoro.

§ 41. — *Criteri particolari di formazione dei collegi.*

41.1. Il presidente della Sesta sezione o i coordinatori all'uopo delegati formano i ruoli delle udienze camerali, accorpando i ricorsi che prospettino questioni identiche o affini o inerenti alle stesse materie, ed includendo nei collegi, come relatori, i consiglieri che abbiano predisposto le corrispondenti relazioni di cui all'art. 380-*bis* cod. proc. civ.

41.2. Le udienze tematiche sono presiedute da un magistrato specialista della materia e sono trattate da un collegio composto da magistrati specialisti e non specialisti, in modo da assicurare un graduale ricambio nella composizione della sottosezione. Le questioni di natura esclusivamente processuale possono essere trattate da collegi composti da consiglieri delle diverse sottosezioni.

41.3. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti del collegio, la sostituzione, ove non possa provvedersi mediante l'utilizzazione della riserva, è disposta dal Presidente della Sesta Sezione mediante la designazione di altro magistrato appartenente alla medesima ed in subordine ad altra sottosezione, ed in via ulteriormente gradata dal Primo Presidente mediante la designazione di altro magistrato appartenente alla corrispondente sezione semplice.

41.4. Un'udienza mensile sarà dedicata, in via non esclusiva, alla trattazione delle controversie in materia di licenziamento cui è applicabile l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché dei ricorsi proposti a norma dell'art. 420-*bis* cod. proc. civ. o dell'art. 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

41.5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione degli affari ed alla formazione dei collegi delle sezioni semplici.

PARTE QUARTA SETTORE PENALE

I DISCIPLINA GENERALE

§ 42. — *Criteri settoriali di formazione dei collegi.*

42.1. I collegi delle sezioni penali devono essere composti mediante l'utilizzazione di un programma informatico, che operi sulla base dei dati fissati dal presidente titolare in esordio della procedura e che faccia applicazione dei criteri indicati in seguito.

42.1.1. Sulla base del numero di udienze programmate per il semestre il presidente titolare stabilisce quanti e quali magistrati debbano nel semestre essere chiamati a funzioni di presidenza.

42.1.2. Vengono quindi individuati i presidenti nelle singole udienze, secondo il seguente schema: prima udienza della prima settimana il presidente titolare, udienze successive della prima settimana i presidenti non titolari in ordine decrescente di anzianità, quindi, ed eventualmente, i due magistrati più anziani della sezione, poi ed eventualmente, gli ulteriori magistrati (sempre in ordine decrescente di anzianità), fino ad esaurire l'elenco formato a mente del punto 42.1.1. La successiva sequenza viene ripresa saltando, di regola, il presidente titolare. L'ulteriore sequenza comprende il presidente titolare, e così via. Man mano che i singoli cumulano il numero di udienze loro richiesto per il semestre vengono esclusi dalle sequenze. Nel caso i presidenti individuati abbiano espresso gradimento per l'accorpamento delle udienze, saranno designati per l'udienza immediatamente successiva a quella di prima individuazione, purché compresa nella stessa settimana, con salto nella sequenza. Salve motivate eccezioni, la presidenza delle udienze tematiche è assicurata dal presidente titolare o dal presidente non titolare delegato al settore specialistico.

42.1.3. Al fine di designare gli ulteriori componenti dei collegi l'organico della sezione è riprodotto in un elenco che comprende tutti i magistrati in ordine decrescente di anzianità. I collegi sono formati indicando, nella prima udienza, il magistrato più anziano dell'elenco, il meno anziano ed i due magistrati che si trovano in posizione intermedia e procedendo, così, nelle successive udienze seguendo l'elenco dagli estremi verso il centro e dal centro verso gli estremi (a fini di esemplificazione si consideri un elenco comprendente venti magistrati. Al collegio del primo giorno sono assegnati i magistrati dei nn. 1 e 20 dell'elenco, cioè il più anziano e il più giovane, nonché quelli dei nn. 10 e 11, cioè quelli posti immediatamente a valle ed a monte di una ideale linea mediana. Al secondo collegio sono assegnati i nn. 2 e 19, cioè si muove dagli estremi verso il centro, nonché i nn. 9 e 12, cioè si muove dal centro verso gli estremi. Terzo collegio: nn. 3 e 18, nonché 8 e 13. Terminata la serie, si riprende con lo stesso criterio). Per le udienze tematiche si tiene conto altresì dei criteri indicati nel § 14 (modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza).

42.1.4. Qualora la sequenza conduca ad individuare come componente del Collegio un magistrato più anziano del presidente designato, la designazione cade sul magistrato immediatamente meno anziano di questi, con recupero immediato della sequenza.

42.1.5. Qualora l'applicazione del meccanismo comporti per un determinato collegio la duplice designazione di uno stesso nominativo, l'indicazione cade sul magistrato immediatamente successivo nella sequenza, con recupero del nominativo in questione per il collegio immediatamente successivo, e quindi con ripresa dell'ordinaria sequenza.

42.1.6. Nelle sequenze sopra indicate, il magistrato che debba recuperare una udienza viene inserito nel primo collegio in cui compare il magistrato che lo ha sostituito.

42.1.7. Nelle sequenze sopra indicate, i magistrati anziani chiamati a funzioni di presidenza nel corso del semestre sono saltati, una volta ogni due, per un numero di sequenze corrispondente a quello delle udienze presiedute.

42.1.8. I magistrati che formalizzano la richiesta di accorpamento sono indicati anche per l'udienza immediatamente successiva a quella loro assegnata secondo il criterio sequenziale, purché la seconda udienza sia compresa nella stessa settimana della prima. Sono saltati nella sequenza successiva.

42.1.9. I magistrati che devono celebrare un numero di udienze inferiori a quello degli altri sono saltati in una sequenza su quattro (in caso di esonero al 25%), in una sequenza su due (in caso di esonero al 50%), oppure in due sequenze su tre (esonero al 75%).

42.1.10. I riequilibri del carico di udienze implicati dai provvedimenti presidenziali di deroga (ad esempio finalizzati alla ricomposizione di collegi per prosecuzioni) sono attuati, per i magistrati gravati da udienze aggiuntive, mediante salto in una o più sequenze del semestre successivo a quello di attuazione del maggior carico. Per i magistrati esclusi dal collegio in forza del medesimo provvedimento il riequilibrio è attuato nel semestre successivo, a mezzo di assegnazione di due udienze consecutive in occasione della prima sequenza utile.

42.2. Fino a quando non sarà completato il programma informatico sarà adottata una procedura semplificata, secondo lo schema seguente:

42.2.1. Si applicano le procedure di cui ai numeri 42.1.1, 42.1.2, 42.1.3, 42.1.8, 42.1.9 e 42.1.10, salvo che per gli accorpamenti (dal punto di vista materiale, si provvede semplicemente a predisporre un calendario delle udienze in bianco ed una lista dei presidenti e dei consiglieri in ordine di anzianità. Il calendario viene progressivamente riempito, giorno per giorno, scorrendo la lista e "saltando" nelle sequenze quando richiesto, con l'ausilio di semplici appunti progressivamente apposti sulla stessa lista, il presidente titolare, i magistrati con esonero, ecc.).

42.2.2. Si verifica, sulla base di questa prima stesura, che non sussistano le situazioni indicate ai numeri 42.1.4 e 42.1.5. Ove sussistano, si praticano "a mano" gli scambi indicati nelle relative previsioni.

42.2.3. Sulla base della stesura così ottenuta, si procede agli accorpamenti. Si considera il più anziano tra i magistrati che li abbiano richiesti e si identifica la sua prima udienza. Ove questa cada tra il lunedì ed il giovedì, egli è inserito nel collegio del giorno immediatamente successivo, altrimenti è inserito nel collegio del giorno immediatamente precedente. Il suo nome viene indicato al posto di quello del magistrato della fascia di anzianità più prossima alla sua (nel caso dei presidenti, al posto di quello del presidente) ed il nome di questi viene sostituito a quello dell'interessato nella prima udienza in cui compaia secondo la sequenza originale. Si passa dunque alla posizione del magistrato con udienze accorpate di anzianità immediatamente inferiore, e così via.

42.3. Il presidente titolare della sezione può derogare ai criteri sopra indicati ed alle designazioni che scaturiscono dalla procedura automatica, con provvedimento motivato, al fine di fronteggiare evenienze di carattere eccezionale o per assicurare la continuità di un determinato collegio per la trattazione di procedimenti complessi.

§ 43. — *Assegnazione dei ricorsi.*

43.1. I procedimenti, dopo la registrazione, vengono trasmessi alle diverse sezioni competenti secondo i criteri tabellari vigenti.

§ 44. — *Esame preliminare dei ricorsi.*

44.1. Presso ciascuna sezione è costituito l'ufficio esame preliminare dei ricorsi del quale fanno parte di regola non meno di quattro e non più di sei consiglieri nominati con decreto del Primo Presidente, che abbiano maturato un'anzianità di due anni nella Corte e di almeno un anno presso la sezione, i quali provvedono all'esame dei procedimenti assegnati alla sezione.

44.2. La designazione dei consiglieri avviene su proposta del presidente titolare della sezione, previo interpellato di tutti i magistrati della sezione.

44.3. I consiglieri provvedono all'esame preliminare dei ricorsi assegnati alle rispettive sezioni individuando i ricorsi da trasmettere alla Settima sezione. Ove non rilevino una causa di inammissibilità, verificata la competenza interna della sezione, provvedono ad attribuire a ciascun ricorso un "valore ponderale di difficoltà" e individuano i termini di custodia cautelare e di prescrizione.

44.4. Per la determinazione del "valore ponderale di difficoltà" viene indicato sulla copertina del fascicolo un numero, secondo una scala crescente di difficoltà da 1 ad 8. I valori ponderali sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

- valore ponderale 1: procedimenti nei quali vi sia un solo ricorrente che propone una sola questione giuridica di agevole soluzione;
- valore ponderale 2: procedimenti concernenti due o più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche di agevole soluzione;
- valore ponderale 3: procedimenti relativi ad un ricorrente che propone una questione giuridica ritenuta complessa o nuova;
- valore ponderale 4: procedimenti con più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche complesse o nuove;
- valore ponderale 5: procedimenti con uno o più imputati che propongono una o più questioni giuridiche nuove o particolarmente complesse;
- valore ponderale 6: procedimenti complessi da cinque a dieci ricorrenti;
- valore ponderale 7: procedimenti da undici a trenta ricorrenti;
- valore ponderale 8: procedimenti da trentuno ricorrenti in su.

44.5. Il coefficiente numerico per la determinazione del valore ponderale può subire un incremento da una a due unità tenuto conto:

- a) della mole dei documenti da esaminare ;
- b) della presumibile presenza del numero dei difensori in udienza;
- c) della complessità delle fonti, ivi comprese quelle internazionali;
- d) del numero delle parti diverse dall'imputato;
- e) della novità della materia.

44.6. Nell'esame dei ricorsi i consiglieri segnalano infine al Primo Presidente le questioni da rimettere alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., secondo quanto indicato al § 28.

§ 45. — *Inammissibilità dei ricorsi.*

45.1. Qualora i magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi rilevino una causa di inammissibilità dei ricorsi provvedono all'inoltro dei relativi fascicoli alla Settima sezione penale.

§ 46. — *Partecipazione alle udienze.*

46.1. Ciascun consigliere dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi dovrà partecipare di

regola ad almeno due udienze mensili presso la sezione e ad una presso la Settima sezione penale ed ha un esonero dal lavoro sezionale pari al 25%.

§ 47. — *Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.*

47.1. Il Primo Presidente provvede con decreto motivato alla nomina del coordinatore dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi, il quale espleta l'attività di raccordo tra i singoli magistrati incaricati ed il Primo Presidente secondo le modalità indicate nel decreto del 23 dicembre 2002. Il coordinatore svolge altresì l'incarico di referente della Cancelleria Centrale Penale. L'individuazione avviene di regola tra i magistrati che abbiano maturato almeno dieci anni di servizio presso la Corte e che abbiano già svolto l'incarico di magistrato addetto all'ufficio esame preliminare dei ricorsi.

47.2. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

47.3. I consiglieri addetti all'esame preliminare dei ricorsi tengono periodiche riunioni col Primo Presidente con la partecipazione del presidente della Settima sezione penale e del coordinatore dell'ufficio spoglio, per l'opportuno raccordo e per discutere le questioni relative all'incarico svolto.

§ 48. — *Formazione dei ruoli di udienza.*

48.1. Il presidente titolare di ogni sezione, esclusa la Settima, cura la formazione di un elenco dei procedimenti pendenti, antepoendo quelli individuati come urgenti perché relativi ad imputati detenuti o reati prossimi alla prescrizione ovvero per altre rilevanti ragioni indicate con provvedimento motivato. Si considerano sempre urgenti anche i procedimenti rinviati per impedimento del relatore o per altre cause e destinati alla riassegnazione secondo le regole tabellari vigenti.

48.2. Ultimata la lista dei procedimenti urgenti, che vengono ordinati per anzianità decrescente, l'elenco prosegue con gli ulteriori procedimenti pendenti, a loro volta ordinati secondo l'ordine crescente di iscrizione a ruolo.

48.3. Per i procedimenti con numero di ricorrenti pari o superiore a 30 o comunque particolarmente complessi il presidente di sezione, con decreto motivato, può disporre che l'assegnatario sia sostituito, nella udienza che precede o nelle udienze che seguono a quella di trattazione, dal supplente di turno cui andranno assegnati i relativi ricorsi.

48.4. Il presidente titolare o il presidente di sezione delegato, sulla base delle indicazioni concernenti i valori ponderali dei ricorsi, provvede alla formazione dei ruoli concentrando ove possibile nella medesima udienza le questioni riconducibili ad una medesima area tematica o che presentino questioni affini per le quali si renda comunque opportuna la definizione unitaria.

§ 49. — *Criteri per l'assegnazione degli affari ai relatori.*

49.1. Per le sezioni penali diverse dalla Settima, il presidente - valutata la consistenza qualitativa e quantitativa delle pendenze e delle prevedibili sopravvenienze - individua con congruo anticipo, per il periodo di un semestre, le udienze da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in pubblica udienza, quelle da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in camera di consiglio (partecipata e non), ed una udienza da riservare per gli affari urgenti che si rendesse necessario fissare nel corso del periodo di riferimento.

49.2. Il ruolo della prima udienza del periodo di riferimento viene determinato seguendo la lista delle relative pendenze urgenti, a partire da quella di più remota iscrizione, fino al limite di carico, dopo di che si procede con l'udienza immediatamente successiva. Ultimata

con le udienze più prossime l'assegnazione dei procedimenti urgenti, e seguendo l'elenco allo scopo predisposto, vengono progressivamente assegnati gli ulteriori procedimenti, fino all'esaurimento delle udienze disponibili per il periodo di riferimento.

49.3. Per i ricorsi particolarmente urgenti sopravvenuti nel corso del trimestre - che sia assolutamente necessario fissare prima ed indipendentemente dalla formazione della lista dei procedimenti urgenti per il trimestre successivo - il presidente, con provvedimento motivato, dispone l'assegnazione nella udienza previamente riservata ai processi indifferibili, individuando il consigliere relatore nell'ambito dei magistrati del collegio già formato, secondo l'ordine decrescente di anzianità, tenendo conto di un elenco nel quale sono riportati, per ciascun mese, i procedimenti con valore ponderale da 4 in su assegnati a ciascun relatore.

49.4. Presso ciascuna sezione il presidente cura l'impianto di un apposito registro denominato "registro sezionale dei ricorsi di maggiore rilevanza", nel quale devono essere annotati i ricorsi che abbiano un peso ponderale da 4 in su o che presentino aspetti di particolare delicatezza nonché indicato il nominativo del relatore.

49.5. Per ogni udienza ordinaria, vengono assegnati e fissati affari qualitativamente e quantitativamente rapportati all'entità dei procedimenti pendenti in sezione.

49.6. Nelle udienze in cui viene fissata la trattazione di procedimenti con valore ponderale 7 o 8 con più di trenta ricorrenti, potranno essere fissati anche altri ricorsi, purché di valore ponderale 1 o 2, preferibilmente da discutere in camera di consiglio non partecipata. Per i processi di valore ponderale 7 o 8 possono essere designati anche due relatori.

49.7. Il primo procedimento della sequenza viene assegnato al più anziano dei componenti del collegio, ed i successivi tre vengono attribuiti agli ulteriori tre relatori, in ordine decrescente di anzianità.

49.8. Per i procedimenti successivi viene individuato il magistrato il cui carico d'udienza presenta il valore ponderale più basso fino a quando tutti i quattro relatori abbiano raggiunto il carico massimo. In caso di pari valore, vale l'ordine decrescente di anzianità.

49.9. Se la sequenza indica un procedimento con l'assegnazione del quale anche il meno gravato dei magistrati del collegio supera il limite di carico per l'udienza, vengono assegnati i procedimenti successivi con indice compatibile, fino alla realizzazione del carico massimo individuale e collettivo. Il procedimento od i procedimenti scartati sono recuperati, in ordine di iscrizione, per l'udienza immediatamente successiva.

49.10. Nel caso di udienze destinate tanto alla trattazione di ricorsi in pubblica udienza quanto alla trattazione di ricorsi in camera di consiglio partecipata o non, si procede, con il metodo sopra descritto, prima alla assegnazione dei ricorsi da trattare in pubblica udienza e poi alla assegnazione dei ricorsi da trattare in camera di consiglio, rispettando, per ciascuna categoria, il limite di carico stabilito per il trimestre di riferimento.

49.11. L'assegnazione ad un magistrato di un ricorso cui siano collegati procedimenti da definire mediante la soluzione di identiche questioni giuridiche comporterà l'assegnazione automatica, al medesimo consigliere, di tutti i procedimenti collegati, anche oltre il limite di carico per singola udienza, salva diversa e motivata disposizione del presidente, volta anche a non attribuire ad uno stesso magistrato un numero eccessivo di ricorsi. Nel caso di gruppi di procedimenti come sopra formati si provvederà ad un'assegnazione che non faccia pervenire più di un gruppo in capo allo stesso magistrato. Salva diversa disposizione, il valore ponderale di tali ultimi procedimenti non viene considerato dal sistema nella prosecuzione delle operazioni di assegnazione.

49.12. E' ammessa la deroga ai criteri sopra indicati, mediante provvedimento specificamente motivato del presidente della sezione, per esigenze di nomofilachia, di buona orga-

nizzazione o di adeguamento ad altre norme di legge.

49.13. I ricorsi che non possono essere trattati nel corso dell'udienza di fissazione per assenza del relatore restano assegnati, per la trattazione in altra udienza, al medesimo relatore, salvo che questi lasci definitivamente la sezione di appartenenza e salva la ricorrenza di eccezionali ragioni di deroga, da specificare nell'apposito provvedimento per la nuova assegnazione del procedimento.

49.14. Il rinvio deve essere effettuato, possibilmente, per una udienza in cui figurino un collegio con gli stessi magistrati dell'udienza di prima fissazione e, in ogni caso, con lo stesso relatore e lo stesso presidente, aggiungendo il ricorso a quelli già fissati. Nel caso in cui il procedimento sia di rilevante complessità, o comunque di valore ponderale pari o superiore a quattro, o sussistono ragioni di urgenza della celebrazione, è fissata per la trattazione apposita udienza straordinaria.

49.15. Nell'udienza straordinaria non sono trattati ulteriori procedimenti, salva espressa e motivata deroga da parte del presidente titolare della sezione ed acquisito il preventivo parere del presidente del collegio.

49.16. Fuori dai casi indicati il ricorso è assegnato in altra udienza del successivo periodo di riferimento secondo i criteri generali con la procedura di assegnazione degli affari urgenti.

49.17. Nel caso in cui più consiglieri siano in possesso di una competenza specifica nella materia che costituisce oggetto del ricorso, si segue nell'assegnazione il criterio dell'anzianità, salvo che la questione sia stata già esaminata da un determinato consigliere in qualità di relatore. In nessun caso è però consentita la destinazione di un consigliere alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

II DISCIPLINA SEZIONALE

§ 50. — *Materie di competenza delle sezioni ordinarie.*

SEZIONE PRIMA

- delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 cod. pen.) eccettuati i reati di cui al § 54;
- contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti (artt. 682-685 cod. pen.), in relazione ai delitti di cui agli artt. 260-263;
- reati in materia di fascismo (L. 20 giugno 1952 n. 645), reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (L. 13.10.1975, n. 654 e D.L. 26.4.1993, n. 122, convertito in legge 25.6.1993, n. 205) e reato di genocidio (L. 9 ottobre 1967, n. 962);
- delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421 cod. pen.), eccettuati quelli di cui agli artt. 416, 416-bis, 416-ter (v. punto B.1.), ma compreso l'art. 416 cod. pen., quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- delitti in materia di associazioni segrete (L. 25.1.1982, n. 17) e di carattere militare (D.L. 14 febbraio 1948, n. 43);
- delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-448 cod. pen.), escluso l'incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, comma 2, ed escluso il delitto di strage compreso sub B1);
- delitti contro la persona (limitatamente agli artt. 575-579 cod. pen.);
- delitti di tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602);
- contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica (artt. 650-671 cod.

- pen.), salvo quella di cui all'art. 659 cod. pen. di competenza della Terza sezione penale;
- contravvenzioni concernenti armi ed esplosivi (artt. 695-704 cod. pen.), e reati previsti da leggi speciali in materia, nonché il delitto di ricettazione quando riguarda armi, munizioni o esplosivi;
 - delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali in materia di pubblica sicurezza interna e internazionale e ordine pubblico nonché contravvenzioni alla legge di P.S.;
 - reati di cui al d.lgs. 6/9/2011, n. 159;
 - contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica (artt. 672-681 cod. pen., esclusa la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen.);
 - reati in materia di immigrazione;
 - conflitti di giurisdizione e di competenza e provvedimenti in materia di assistenza giudiziaria di cui all'art. 724, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.;
 - provvedimenti concernenti misure di sicurezza;
 - provvedimenti emessi dai giudici militari anche in sede di rinvio;
 - ricorsi in materia di renitenza alla leva militare e rifiuto del servizio militare (DPR 14.2.1964, n. 237; L. 15.12.1972, n. 772; L. 8.7.1998, n. 230);
 - ricorsi in materia di esecuzione penale, esclusi quelli riguardanti le esecuzioni relativi alla legislazione speciale di competenza della Terza sezione penale;
 - ricorsi in materia di ordinamento penitenziario;
 - ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Quinta sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE SECONDA

- delitti contro il patrimonio previsti dagli artt. da 627 a 648-*ter* cod. pen. (escluso quello di cui all'art. 630; nonché escluso quello previsto dall'art. 648 cod. pen. nei casi in cui il delitto di ricettazione è di competenza della Prima o della Terza sezione penale);
- reati previsti da leggi speciali in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di valori, nonché reati in materia di possesso e trasferimento di valori;
- contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (artt. 705-713 cod. pen.);
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Sesta Sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE TERZA

- reato di cui all'art. 349 cod. pen.;
- delitti contro il sentimento religioso o la pietà dei defunti (artt. 402-413 cod. pen.);
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- delitti di violenza sessuale (artt. 416 co. 7; 414 *bis*; 609 *bis*-609 undecies cod. pen.) e contro la moralità pubblica ed il buonc costume (artt. 527-529 cod. pen.);

- delitti contro la personalità individuale previsti dagli artt. da 600-*bis* a 600-*septies* cod. pen.;
- reati previsti dalla legge 19.2.2004, n. 40;
- reati previsti dalla legge 20.2.1958, n. 75;
- contravvenzione prevista dall'art. 659 cod. pen.;
- contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen.;
- contravvenzione concernente la tutela della riservatezza (art. 734-*bis* cod. pen.);
- contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (artt. 718-726 cod. pen.);
- reati in materia di violenza in occasione di manifestazioni sportive e ricorsi in tema di prevenzione della violenza sportiva (L. 401/ 89, D.L. n. 336/2001 conv. in L. 377/2001 e successive modificazioni);
- contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria (artt. 728 e 730 cod. pen.);
- contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731, 733, 734 cod. pen.);
- violazione delle leggi doganali e sui monopoli, nonché di tutte le leggi tributarie e finanziarie, anche se connesse con il delitto di associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- reati in materia di diritto di autore previsti dalla legge n. 633/1941 e il delitto di ricettazione nei casi in cui riguarda la detta materia;
- reato di disastro ambientale ed altri reati previsti dalla legge 22.5.2015, n. 68 (decreto n. 124 del 29 luglio 2016 immediatamente esecutivo);
- reati in materia di beni culturali ed ambientali;
- reati in materia di inquinamento e rifiuti;
- reati in materia di edilizia ed urbanistica;
- reati in materia di navigazione area e marittima;
- reati in materia di commercio ed in materia sanitaria;
- reati in materia di caccia e pesca;
- reati concernenti la disciplina degli alimenti e delle etichettature;
- delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 cod. pen.) e reati previsti da leggi speciali in materia;
- reati concernenti violazioni in materia d'approvvigionamenti e consumi;
- reati previsti dal d.lgs 12.1.2007, n. 11 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti);
- ricorsi in materia di esecuzione relativa alla legislazione speciale di competenza della sezione;
- i ricorsi per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. e in tema di reati di falso quando sono in connessione con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica;
- reati di maltrattamento o impiego illecito di animali;
- reati di cui agli artt. 727-*bis* e 733 *bis* cod. pen.;
- reati in materia di sicurezza dei giocattoli;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 *bis* DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel terzo quadrimestre dell'anno;
- tutti gli affari penali non rientranti nella competenza di altre sezioni, perché non espressamente previsti;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Quarta

sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE QUARTA

- delitti colposi di comune pericolo (reati previsti dagli artt. 423-*bis*, comma 2, e 449-452 cod. pen.);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* cod. pen.)
- reati colposi (tranne quelli attribuiti alle altre sezioni);
- delitti di furto (artt. 624-624 *bis*-625-626 cod. pen.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel secondo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati in materia di circolazione stradale;
- reati previsti dalle leggi sul trasporto;
- reati in materia di stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 *bis* DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel primo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi relativi a riparazione di errori giudiziari e riparazione per ingiusta detenzione;
- ricorsi in materia di patrocinio dei non abbienti;
- ricorsi in materia di liquidazione dei compensi ai difensori di ufficio, ai periti, consulenti tecnici d'ufficio, ai custodi e agli altri ausiliari del giudice;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio dalla Terza sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE QUINTA

- delitti contro la fede pubblica (artt. 453-497 cod. pen.); eccetto i casi in cui vi sia connessione con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica;
- delitti contro la persona (artt. 580-593 cod. pen., esclusi gli artt. 589 e 590 di competenza della Quarta sezione);
- delitti contro l'onore (artt. 594-599 cod. pen.);
- delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 cod. pen., esclusi i delitti di cui agli artt. da 600-*bis* a 600-*septies* cod. pen.);
- delitti di sequestro di persona, arresto illegale, indebita limitazione della libertà personale, abusi di autorità contro arrestati e detenuti, perquisizioni e ispezioni arbitrarie (artt. 605-609 cod. pen.);
- delitti contro la libertà morale (artt. 610-613 cod. pen.);
- delitti contro l'inviolabilità del domicilio (artt. 614-615-*quinquies* cod. pen.);
- delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623-*bis* cod. pen.);
- delitti di furto (artt. 624-624 *bis*-625-626 cod. pen.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel primo e nel terzo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di compe-

- tenza della sezione;
- contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo (artt. 688-691 cod. pen.);
 - delitti previsti dalla L. 22.5.78, n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
 - reati commessi con il mezzo della stampa;
 - reati in materia societaria, nonché in materia bancaria e creditizia, di borsa, di fallimento e istituti connessi, di titoli di credito;
 - reato di cui all'art. 19 della L. 27.1.2012 n. 3;
 - reati elettorali, compresi quelli previsti dalla L. 2.3.2004, n. 61;
 - reati previsti dalla L. 9.1.2006, n. 7 (disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile);
 - ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Prima sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE SESTA

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 cod. pen.), eccetto il reato di cui all'art. 323 cod. pen. quando è in connessione con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica;
- delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 cod. pen.) e inosservanza dei provvedimenti del giudice di pace (D. L.vo 28.8.2000, n. 274, art. 56);
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati contro la famiglia (artt. 556-574 cod. pen. e L. 4.4.2001, n. 154, artt. 2, 5, 6 e 8);
- contravvenzione di cui all'art. 716 cod. pen.;
- reati di cui all'art. 96 della Costituzione e alla legge costit. 16.1.1989, n. 1, anche in sede di rinvio e in materia di conflitti;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 *bis* DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel secondo quadrimestre dell'anno; v.
- ricorsi in materia di estradizione, e, in generale, di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (esclusi i provvedimenti di cui all'art. 724, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.);
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Seconda sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE SETTIMA

§ 51. — *Competenza della Settima sezione.*

51.1. La Settima sezione penale è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il consigliere delegato all'esame preliminare dal Primo Presidente, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., abbia rilevato una causa di inammissibilità.

51.2. In relazione ai ricorsi introitati la Settima Sezione, oltre ad ordinanze di inammissibilità, può adottare sentenze di annullamento senza rinvio nei seguenti casi: improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale; estinzione del reato per morte dell'imputato, remissione di querela, prescrizione quando manchi la costituzione di parte civile; fatto non previsto dalla legge come reato, anche per *abolitio criminis* o per dichiarazione di illegittimità co-

stituzionale della norma incriminatrice; possibilità di procedere alla determinazione della pena a norma dell'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen..

51.3. Nei casi di mutamenti normativi o di pronunce della Corte costituzionale che incidono sulla pena, la Settima sezione può adottare sentenze di annullamento con rinvio. In tali ipotesi, ove si tratti di ricorsi avverso sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la Settima sezione può adottare sentenze di annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di provenienza.

51.4. La Settima sezione può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 619 cod. proc. pen..

51.5. Qualora il ricorso del P.M., pur in presenza di altri motivi inammissibili, contenga censure attinenti all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria o alla mancata applicazione di pene accessorie non discrezionali o di sanzioni amministrative obbligatorie, la Settima sezione penale potrà procedere a pronunce definitive di annullamento senza rinvio, limitatamente ai detti punti, disponendo le conseguenti statuizioni.

§ 52. — *Presidenza e composizione dei collegi della Settima sezione.*

52.1. La Settima sezione è coordinata da un presidente di sezione non titolare in organico ad una delle sezioni penali, nominato dal Primo Presidente all'esito di procedura di interpellato.

52.2. Per la nomina rileva l'attività svolta presso l'ufficio preliminare dei ricorsi in qualità di coordinatore o di magistrato dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.

52.3. I componenti dei singoli collegi saranno individuati sulla base di un assetto organizzativo che preveda:

a) la coassegnazione alla Settima sezione da parte di ciascuna sezione di tutti i magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi e di un numero di magistrati non inferiore a quattro e non eccedente di regola il 50% dell'organico della sezione, i quali saranno avvicendati con cadenza annuale;

b) la partecipazione dei magistrati coassegnati ad almeno una udienza mensile con corrispondente riduzione del numero delle udienze sezionali;

52.4. Salvo deroghe specificamente motivate la composizione dei collegi deve prevedere la designazione di componenti provenienti da una medesima Sezione, due dei quali, di regola, addetti all'esame preliminare dei ricorsi.

52.5. La presidenza del collegio è affidata ad un presidente di sezione non titolare o al consigliere con maggiore anzianità di ruolo individuato secondo i criteri indicati al comma 6 del § 9.

52.6. Nella Settima sezione penale i procedimenti vengono assegnati secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo, in numero non inferiore a centottanta per ogni udienza, egualmente distribuiti tra i componenti del collegio, di regola escluso il presidente. Per ogni trimestre di riferimento il presidente coordinatore della sezione può variare il numero dei ricorsi da trattare in funzione dello smaltimento delle pendenze accumulate.

52.7. Dei provvedimenti selezionati per l'udienza, vengono preliminarmente individuati quelli pertinenti a materie che secondo le disposizioni tabellari avrebbero dovuto essere trattate dalle sezioni di provenienza dei componenti del collegio, a ciascuno dei quali vengono assegnati i ricorsi pertinenti.

52.8. Per i ricorsi in materia cautelare personale deve essere comunque assicurata una rapida trattazione.

III CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI

§ 53. — *Criteria generali di distribuzione degli affari tra le sezioni.*

53.1. Nell'assegnazione degli affari alle varie sezioni penali, si tiene conto delle competenze precedentemente indicate, salvo che, per esigenze di buona amministrazione o per far fronte a specifiche contingenze derivanti da particolare aggravio di lavoro presso taluna delle sezioni penali, il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto, con decreto motivato, non dispongano temporanee variazioni nei criteri di ripartizione delle materie.

53.2. Si tiene conto del reato ritenuto nel provvedimento impugnato, a meno che il ricorso non rimetta in discussione l'originaria qualificazione più grave, che in tal caso determina la competenza della relativa sezione.

53.3. Nei procedimenti riguardanti più reati, si tiene conto solo dei reati oggetto di ricorso. L'assegnazione va fatta alla sezione competente per il reato più grave. Per reato più grave deve intendersi quello determinato ai sensi degli artt. 4 e 16 cod. proc. pen.. In caso di reati di pari gravità va preso in considerazione il reato commesso per primo e, in caso di contemporaneità, quello ritenuto più grave dal giudice di merito ai fini della continuazione.

53.4. I ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Sezione feriale, che ha competenza generale per le materie da trattare durante il periodo feriale, vanno assegnati alla sezione competente per materia alla data di iscrizione nel ruolo generale.

§ 54. — *Criteria integrativi di distribuzione degli affari tra le sezioni.*

54.1. I ricorsi avverso provvedimenti emessi in procedimenti per fatti di criminalità organizzata o terroristica di cui all'elenco dei reati sotto riportati e quelli avverso provvedimenti riguardanti misure di prevenzione personali e reali emessi ai sensi del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 e delle abrogate leggi nn. 1423 del 27/12/1956 e 575 del 31/5/1965 saranno introitati per il primo trimestre dalla Sesta sezione penale; per il secondo trimestre dalla Quinta sezione penale; per il terzo trimestre dalla Prima sezione penale; per il quarto trimestre dalla Seconda sezione penale.

Elenco dei reati:

- 1) art. 270 cod. pen. Associazioni sovversive;
- 2) art. 270-bis cod. pen. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- 3) art. 270-ter cod. pen. Assistenza agli associati dei reati di cui agli artt. 270 e 270-bis cod. pen.;
- 4) art. 280 cod. pen. Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- 5) art. 284 cod. pen. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato;
- 6) art. 285 cod. pen. Devastazione, saccheggio e strage;
- 7) art. 286 cod. pen. Guerra civile;
- 8) art. 289-bis cod. pen. Sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione;
- 9) art. 305 cod. pen. Cospirazione politica mediante associazione;
- 10) art. 306 cod. pen. Banda armata;
- 11) art. 416 cod. pen. Associazione per delinquere nel caso in cui non sia prevista la competenza specifica di una sezione ;
- 12) art. 416-bis cod. pen. Associazione di tipo mafioso;
- 13) art. 416-ter cod. pen. Scambio elettorale politico-mafioso;

- 14) art. 422 cod. pen. Strage;
- 15) art. 630 cod. pen. Sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione;
- 16) reati per i quali risulti contestata o ritenuta in sentenza l'aggravante del fatto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 625/1979, convertito nella L. n. 15/1980 e del D.L. n. 374/2001 conv. in L. n. 438/2001, oppure per i quali risultino concesse le attenuanti di cui all'art. 4 del cit. D.L. n. 625, ovvero di cui all'art. 2 o all'art. 3 L. n. 304/1982, oppure quella di cui all'art. 3 L. n. 34/1987;

54.2. Le disposizioni di cui al punto precedente si osservano anche nel caso di distinti ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento relativo a più imputati e/o a più imputazioni, qualora si proceda per uno dei reati ivi elencati. Nel caso in cui sopravvengano ulteriori ricorsi relativi allo stesso procedimento già assegnato ai sensi del punto precedente, essi vanno attribuiti alla sezione che già conosce del primo ricorso, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo sia stato già definito. In tal caso l'assegnazione deve essere fatta alla sezione divenuta competente in base ai turni di criminalità organizzata.

54.3. In deroga a quanto stabilito dal § 53.2. la competenza stabilita al § 54.1 attrae qualunque altra competenza, anche per reati più gravi.

54.4. Nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento concernente più imputati e/o più imputazioni, la sezione competente va individuata avuto riguardo al reato più grave secondo il criterio indicato sub 3.

Qualora il ricorso pervenuto per primo sia stato già assegnato alla sezione competente *ratione materiae* diversa da quella che sarebbe competente secondo le indicazioni di cui sopra per il ricorso o i ricorsi sopravvenuti, questi vanno trasmessi alla detta sezione che provvederà a rimmetterli a quella competente insieme al primo arrivato, se non è stata ancora fissata l'udienza, ovvero a deciderli nell'ipotesi in cui abbia già fissato l'udienza per il ricorso giunto per primo.

54.5. Per quanto concerne i ricorsi in materia di procedimenti cautelari (personali o reali), nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento concernente più imputati e/o più imputazioni, per la nozione di stesso procedimento, ai fini dell'applicazione della regola attrattiva, occorre fare riferimento al provvedimento cautelare di base (ovvero di primo grado), anche se esso sia stato oggetto di distinte ed autonome impugnazioni e decisioni di riesame o di appello.

§ 55. — *Altri criteri di distribuzione degli affari.*

55.1. Sulla ricusazione dei magistrati della Corte decide la sezione correlata a quella di appartenenza del magistrato ricusato, individuata secondo il criterio dell'annullamento con rinvio, salvo deroghe giustificate dall'assoluta urgenza di provvedere, secondo decreto motivato del Primo Presidente.

55.2. Sulla ricusazione dei magistrati della Settima sezione penale decide la sezione ordinaria competente ad esaminare i ricorsi a seguito di cassazione con rinvio dei provvedimenti emessi dalla sezione originariamente assegnataria del ricorso.

55.3. Sulla rimessione dei procedimenti decide la sezione competente per materia.

55.4. Sulla revisione e sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. decide per i provvedimenti emessi dalle sezioni ordinarie la sezione individuata secondo il criterio previsto per l'annullamento con rinvio e per la Settima sezione penale la sezione ordinaria competente ad esaminare i ricorsi a seguito di cassazione con rinvio dei provvedimenti emessi dalla sezione originariamente assegnataria del ricorso.

PARTE QUINTA SEZIONE FERIALE

§ 56 — *Funzionamento della sezione feriale.*

56.1. Durante il periodo feriale di ogni anno, funzionerà una sola sezione semplice, con attribuzioni promiscue, alla quale sono assegnati, previo interpello, almeno due presidenti di sezione nonché un numero di consiglieri necessario ad assicurare in ogni caso la presenza di un consigliere di ciascuna delle sezioni penale, esclusa la Settima, per ogni segmento dell'intero periodo feriale. Potranno far parte dei collegi anche i magistrati del settore penale che abbiano preso servizio nella Corte nel corso dell'anno precedente, e i magistrati addetti alle sezioni civili, purché abbiano in precedenza prestato servizio presso una sezione penale della Corte o abbiano svolto attività in materia penale nell'espletamento di precedenti funzioni a loro attribuiti. Nel caso di insufficienza delle domande, la Prima Presidenza provvede d'ufficio alla designazione dei magistrati tra i meno anziani delle varie sezioni, ovvero tra chi non abbia prestato in precedenza servizio feriale. In caso di assenza del presidente della Sezione feriale ne svolge le funzioni il consigliere più anziano presente.

56.2. Durante lo stesso periodo i magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo presteranno servizio per il ramo civile e per il ramo penale assicurando la massima collaborazione alla Presidenza e ai colleghi della Sezione feriale e, inoltre, una costante presenza in ufficio; quelli addetti al servizio penale cureranno anche, per il rispettivo periodo, la gestione del Ruolo e potranno essere chiamati a collaborare – ove necessario – all'esame preliminare dei ricorsi. Nei giorni precedenti quelli di udienza, e nei giorni di udienza per tutta la durata del periodo feriale, i magistrati di turno addetti al massimario dovranno essere a disposizione per ricerche in biblioteca o a mezzo terminale (ciò a parte la presenza di tutti i magistrati del massimario nei turni che saranno stabiliti dal Presidente della Sezione feriale).

56.3. Durante lo stesso periodo, presso il Centro Elettronico di Documentazione presteranno servizio, a turno, il Direttore ed i due Vice direttori.

§ 57. — *Materie di competenza della Sezione feriale.*

57.1. La Sezione feriale tratterà esclusivamente, in materia civile, i ricorsi elettorali e quelli la cui ritardata trattazione potrebbe comportare un grave ed irreparabile pregiudizio.

57.2. In materia penale la Sezione feriale tratterà in udienza pubblica:

1. i ricorsi relativi a procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare per i quali:
 - a) vi sia stata dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini (art. 2, comma 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742);
 - b) i termini di custodia cautelare scadano nel periodo feriale o nei quarantacinque giorni successivi previa ordinanza con la quale è dichiarata l'urgenza del processo (art. 2, comma 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742);
2. i ricorsi relativi a procedimenti per i quali la prescrizione matura durante il periodo feriale o nei successivi 45 giorni previa ordinanza con la quale è dichiarata l'urgenza del processo (art. 2, comma 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742).

57.3. La Sezione feriale tratterà in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.:

1. i ricorsi contro misure cautelari custodiali per i quali vi sia dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini (art. 2, comma 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742);
2. i ricorsi contro misure cautelari personali e reali emesse nell'ambito di procedimenti di criminalità organizzata (art. 2, comma 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742; sez. U. sentenza n. 37501 del 15/07/2010).

57.4. La valutazione della necessità di trattare nel periodo feriale i procedimenti per i quali non opera la sospensione dei termini è affidata al presidente della Sezione Feriale. Per i ricorsi in cui i termini di custodia cautelare maturino nel periodo intercorrente dall'1 al 15 novembre, il presidente della Sezione feriale, ove non sussistano altri motivi di urgenza, provvede alla fissazione del ricorso dinanzi alla sezione competente. Agli adempimenti necessari alla loro trattazione provvede la cancelleria della Sezione feriale indicata annualmente.

§ 58. — *Attività di esame preliminare dei ricorsi dei componenti della Sezione feriale.*

58.1. I magistrati componenti la Sezione feriale effettuano, nella sezione penale di appartenenza, lo spoglio di tutti i ricorsi in arrivo nel periodo feriale; nel periodo dal 1° al 15 luglio, se già non addetti normalmente allo spoglio, affiancano quelli che vi sono addetti e sono proporzionalmente alleggeriti del lavoro di udienza. Il presidente della Sezione feriale modifica, con motivato provvedimento, i turni o le assegnazioni dei ricorsi da sottoporre all'esame preliminare, ove ne ravvisi la necessità funzionale. L'esame preliminare nel periodo feriale si svolge con le seguenti modalità:

a) affari ordinari: lo spoglio ha ad oggetto l'esame preliminare e la selezione di tutti i ricorsi, ivi compresi anche il rilievo delle cause di inammissibilità, ai sensi dell'art. 6 della legge 26 marzo 2001 n. 128, e la relativa assegnazione alla Settima sezione penale, ovvero alla Sezione feriale qualora ne ricorrano le condizioni.

b) affari di competenza della Sezione feriale: lo spoglio ha ad oggetto la selezione ed il conseguente invio alla cancelleria della Sezione Feriale dei ricorsi relativi agli affari urgenti di competenza della stessa Sezione, da trattarsi in pubblica udienza o in camera di consiglio nel periodo feriale, compatibilmente con il rispetto dei termini di legge.

c) nel caso di arrivo di ricorsi in epoca tale che non ne renda possibile, per l'obbligo di osservanza dei termini anzidetti, la trattazione nel periodo feriale, sono ugualmente inviati alla Sezione feriale quei ricorsi per i quali - ove non si provveda subito a dare inizio agli adempimenti necessari per la loro trattazione e che, a tali fini, siano accantonati in attesa della ripresa del lavoro ordinario - potrebbe verificarsi, nelle more, la decorrenza dei termini di prescrizione o di custodia cautelare, nonché quelli che presentino particolari ragioni di urgenza per la loro incidenza sulla libertà personale. Il Presidente della Sezione Feriale verifica in via preliminare se si renda necessaria la trattazione del ricorso nel periodo feriale e, per i casi in cui ciò debba avvenire, provvede, se del caso, alla emissione del decreto di cui all'art. 169 disp. att. c.p.p.. Negli altri casi provvede, invece, previa dichiarazione di urgenza, alla fissazione del ricorso dinanzi alla Sezione competente, inserendolo nei ruoli già predisposti per la ripresa. Nel medesimo modo si procede nella ipotesi in cui procedimenti già fissati nel periodo feriale debbano essere rinviati per qualsiasi causa a data successiva alla scadenza dello stesso periodo feriale. A tal fine, presso le cancellerie di tutte le sezioni penali, deve essere predisposta la costante presenza di personale che assicuri l'effettuazione di tutti i provvedimenti necessari che, per quanto di competenza, sono firmati dal presidente della Sezione feriale in sostituzione dei Presidenti delle varie sezioni. Con le stesse modalità si procede per processi già fissati in feriale e da rinviare per qualsiasi causa.

58.2. Prima dell'inizio del periodo feriale compete al Presidente della sezione cui il ricorso è stato originariamente assegnato emettere l'ordinanza di urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742.

58.3. I turni dei magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi ("spoglio") distinti per sezione di provenienza sono determinati, se necessario, con successivo provvedimento

dal presidente della Sezione feriale. I magistrati assegnatari dei ricorsi provvedono ad eseguire lo spoglio di tutti i ricorsi pervenuti nei giorni di turno e rimarranno titolari degli stessi fino alla eliminazione della loro pendenza, salva diversa disposizione del presidente della Sezione feriale. A tal fine il collaboratore di cancelleria addetto alla singola sezione indicherà quotidianamente nella nota di trasmissione dei fascicoli provenienti dal Ruolo Generale il magistrato assegnatario.

§ 59. — Udienze della Sezione feriale.

59.1. La Sezione feriale tiene almeno un'udienza settimanale, sia in materia penale che civile. Per gli eventuali ricorsi in materie di Lavoro è indicata una singola udienza.

59.2. Per ogni udienza è indicato il magistrato di riserva il quale subentrerà automaticamente in caso di astensione, ricusazione o impedimento del magistrato componente ordinario del collegio. I magistrati in servizio nel periodo feriale devono comunque assicurare la loro immediata reperibilità per l'eventuale necessità di formare un collegio per la decisione sulle istanze di ricusazione.

59.3. Il presidente della sezione feriale o in caso di suo impedimento il consigliere più anziano presente, con provvedimento motivato, può fissare udienze straordinarie, integrare o modificare i collegi, dare ulteriori disposizioni in merito all'esame preliminare dei ricorsi ed adottare ogni più opportuna misura atta ad assicurare il buon funzionamento della sezione.

§ 60. — Recupero delle ferie.

60.1. In assenza di formale rigetto per ragioni di servizio del presidente titolare della sezione di appartenenza, i magistrati che hanno composto la Sezione feriale e non hanno fornito indicazioni precise in relazione al periodo di fruizione del congedo ordinario, recuperano le ferie maturate in considerazione del servizio prestato, per i giorni corrispondenti all'attività lavorativa resa durante il periodo feriale, secondo quanto previsto dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura e compatibilmente con le esigenze di servizio, comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

§ 61. — Ferie dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

61.1. I magistrati dell'Ufficio del Massimario fruiranno del periodo di ferie secondo le esigenze di detto ufficio e comunque entro i limiti indicati dalla nota presidenziale 3785 del 29 aprile 2008.

Per i magistrati eventualmente applicati all'Ufficio del Massimario, il periodo di ferie deve essere altresì concordato con il presidente titolare della sezione.

PARTE SESTA
DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

§ 62. – *Designazione dei componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.*

62.1. La designazione dei consiglieri di cassazione chiamati a comporre, in qualità di titolari e supplenti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha luogo mediante concorso interno, nel rispetto del procedimento previsto per le assegnazioni ed i tramutamenti interni, in quanto compatibile.

62.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente provvede alla designazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta in qualità di componente dei tribunali regionali delle acque pubbliche e dall'esperienza specifica maturata nella trattazione delle controversie in materia di diritti reali e di questioni in materia di pubblica amministrazione;
- b) anzianità di servizio nella Corte di cassazione;
- c) appartenenza al genere meno rappresentato;
- d) anzianità nel ruolo.

62.3. Ai fini del requisito di cui al punto b), il servizio prestato presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo in qualità di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione è calcolato in misura pari a 0,25 punti per ciascun anno di servizio prestato. L'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni in qualità di magistrato di appello applicato alla Corte di cassazione è calcolato in misura pari a 0,50 punti per ciascun anno di servizio prestato.

62.4. Ai fini della designazione del presidente supplente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione ed al trasferimento dei presidenti di sezione, avendo particolare riguardo, nella valutazione delle pregresse esperienze, all'attività svolta in qualità di componente del medesimo Tribunale e delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

PARTE SETTIMA
NOMINA DEI COMPONENTI
DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE
E DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

§ 63. – *Nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e dell'Ufficio centrale per il referendum.*

63.1. La scelta dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ha luogo mediante concorso interno, nel rispetto del procedimento previsto per le assegnazioni ed i tramutamenti interni, in quanto compatibile.

63.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente provvede alla scelta sulla base dei seguenti criteri:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dall'esperienza specifica maturata nella trattazione del contenzioso in materia elettorale;
- b) anzianità di servizio nella Corte di cassazione;
- c) anzianità nel ruolo.

63.3. In mancanza di aspiranti, si provvede d'ufficio sulla base dei medesimi criteri.

63.4. La nomina dei componenti dell'Ufficio centrale per il referendum avviene secondo il criterio dell'anzianità indicato dall'art. 12 della l. 25 maggio 1970, n. 352.

PARTE OTTAVA SEGRETARIATO GENERALE

§ 64. — *Compiti del Segretario generale.*

64.1. Il Segretario generale, in attuazione delle direttive della Prima Presidenza della Corte:

a) assicura il coordinamento della Corte e delle attività d'innovazione organizzativa, anche in rapporto agli sviluppi tecnologici di competenza del C.E.D.;

b) cura i rapporti con le istituzioni e, segnatamente, con il C.S.M., la Corte costituzionale, il Ministero della giustizia, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio nazionale forense ed il Consiglio universitario nazionale, nonché l'interlocuzione della Prima Presidenza con ogni altro ente;

c) cura le relazioni e gli scambi di esperienza, studio e informazione con le Corti comunitarie, internazionali e di altri paesi e assiste la Prima Presidenza nei rapporti con autorità ed enti comunitari, internazionali e stranieri;

d) acquisisce ed elabora le informazioni, i documenti e ogni necessario materiale per la preparazione della Relazione inaugurale dell'anno giudiziario, avvalendosi anche dell'Ufficio statistico;

e) mantiene i rapporti con la Commissione flussi istituita dal Consiglio Direttivo;

f) sovrintende all'attività dell'Ufficio stampa e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

g) riferisce al Primo Presidente sugli affari di volta in volta affidati al suo esame;

h) svolge ogni altro compito assegnato con precedenti decreti della Prima Presidenza.

64.2. Il Segretario generale è nominato dal Primo Presidente, con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità e che, per esperienze e attitudini, abbiano l'idoneità a svolgere i compiti sopra indicati.

§ 65. — *Magistrati addetti al Segretariato generale.*

65.1. Per la migliore organizzazione della struttura di supporto alla Prima Presidenza, possono essere nominati, con la stessa procedura prevista per la nomina del Segretario generale, un Segretario generale aggiunto e uno o più Vice segretari generali, fino a un massimo di tre.

65.2. Il Segretario generale aggiunto è scelto tra i consiglieri che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità, i Vice segretari generali tra i consiglieri in servizio presso la Corte.

65.3. Il Segretario generale e i magistrati addetti al Segretariato restano in carica per la durata del mandato del Primo Presidente, ma possono essere confermati dal suo successore.

PARTE NONA UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

§ 66. — *Compiti dell'Ufficio.*

66.1. Compito istituzionale dell'Ufficio del massimario e del ruolo è l'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità, condotta allo scopo di creare le condizioni di un'utile e diffusa informazione (interna ed esterna alla Corte di cassazione), necessaria per il miglior esercizio della funzione nomofilattica della stessa Corte, nonché lo svolgimento dei compiti di assistenza di studio alle sezioni della Corte di cassazione in attuazione di quanto previsto dall'art. 74 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98). L'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità si articola nelle seguenti attività:

- di lettura, selezione e massimazione, dei provvedimenti civili e penali;
- di redazione, ad integrazione della suddetta prioritaria attività, di concise "notizie di decisione" limitatamente ai provvedimenti di speciale rilievo e importanza da pubblicare nel sito web ("servizio novità"), sulla base delle linee guida indicate nei decreti presidenziali del 2004, istitutivi del servizio;
- di segnalazione dei contrasti, della avvenuta risoluzione degli stessi e degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, nonché delle più rilevanti novità normative;
- di redazione delle relazioni per i ricorsi assegnati alle Sezioni unite, ai fini della risoluzione di contrasti o che presentano questioni di massima di particolare importanza;
- di redazione di sintetiche relazioni informative, necessarie per una parte dei ricorsi rimessi alle Sezioni unite;
- di relazioni periodiche sulle decisioni relative ai principali orientamenti della Corte di cassazione;
- di relazioni, anche su impulso di ufficio, su novità legislative, specie se di immediato impatto processuale per l'attività della Suprema Corte.

La massimazione, la segnalazione dei contrasti e le relazioni per le Sezioni unite, nonché l'attività di assistenza di studio alle sezioni civili della Corte di cassazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al comma secondo dell'art. 74 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013 n. 98, costituiscono attività prioritaria dei magistrati addetti al massimario.

Ogni altra attività a cui possono essere addetti i magistrati dell'Ufficio del Massimario è comunque diretta a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso lo studio e l'analisi della giurisprudenza di legittimità.

§ 67. — *Organico.*

67.1. L'organico dell'Ufficio comprende sessantasette magistrati di tribunale (art. 115 O.G., come modificato dall'art. 74 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 conv. nella l. 9 agosto 2013 n. 98), un direttore, due vice direttori, uno per il settore penale ed uno per il settore civile, e due coordinatori, ugualmente destinati uno per il settore penale ed uno per il settore civile.

67.2. Poiché il numero delle massime estratte dalle sentenze civili è nettamente superiore rispetto a quelle penali e il carico di lavoro delle relazioni per le Sezioni unite civili è superiore a quello afferente le Sezioni unite penali, il riparto dei magistrati tra il settore civile e quello penale è tendenzialmente stabilito nella misura di due a uno, salvo modifiche motivate da variazioni sostanziali dei compiti assegnati a ciascuno dei settori e dei pertinenti flussi di lavoro.

67.3. La struttura direttiva è composta dal direttore e da due vice direttori, rispettiva-

mente per il settore civile e per il settore penale, il più anziano in ruolo dei due essendo chiamato a ricoprire la funzione di direttore aggiunto.

67.4. Il direttore é designato, previo interpello e parere del Consiglio Direttivo, tra i consiglieri ed i presidenti di sezione della Corte di cassazione con decreto motivato del Primo Presidente.

67.5. Il direttore, il cui incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per un triennio per una sola volta, svolge funzioni di indirizzo, programmazione, organizzazione e controllo di tutte le attività istituzionali dell'Ufficio, di cui assume in via esclusiva la responsabilità esterna. Egli, unitamente ai vice direttori, ha il compito di organizzare l'Ufficio, impartendo le opportune disposizioni e indicando i criteri per la distribuzione del lavoro, tenuto conto delle specifiche competenze dei singoli magistrati, e deve essere informato dai suoi collaboratori sulle modalità del lavoro espletato, in modo da poter assumere le conseguenti determinazioni.

67.6. Al direttore compete l'assegnazione provvisoria dei magistrati ai settori civile e penale, nonché la distribuzione dei diversi compiti, secondo il modello di procedimento delineato nella tabella. Ha inoltre il compito di formulare, d'intesa con i vice direttori e sentiti i coordinatori, i criteri di selezione delle sentenze da massimare e di curare la verifica delle soluzioni adottate.

67.7. Il direttore determina le attribuzioni esclusive dei vice direttori, nei rispettivi settori, e quelle nelle quali vi è fungibilità di attribuzioni tra ciascuno di essi ed il Direttore.

67.8. Il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo cura in relazione ai ritardi nel deposito dei provvedimenti, gli adempimenti previsti dalla direttiva del Primo Presidente che sarà emanata in attuazione del capo VI *bis* della circolare del CSM n. 19199 del 27 luglio 2011, introdotto con delibera del 13 novembre 2013.

67.9. I vice direttori, rispettivamente per il servizio civile e per quello penale, sono nominati tra i consiglieri della Corte di cassazione con decreto motivato del Primo Presidente, previo interpello e parere del Consiglio Direttivo.

67.10. I vice direttori, il cui incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta in pari misura, hanno il compito di coadiuvare il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e organizzano, indirizzano e controllano il puntuale espletamento delle plurime attività di competenza di ciascun settore, civile e penale, affidate ai singoli magistrati, assicurandone, anche promuovendo periodici incontri tra i colleghi, l'uniformità di indirizzo.

67.11. Nel caso in cui lo stesso magistrato sia chiamato a ricoprire l'incarico di direttore dopo quello di Vice direttore, la permanenza complessiva dei due incarichi non può superare la durata massima di sei anni, fermo restando che la nomina di direttore avrà durata di tre anni anche se ciò dovesse comportare una durata complessiva superiore a quella dell'indicato termine.

67.12. I vice direttori sono, a loro volta, coadiuvati da due coordinatori per i settori civile e penale, nominati dal Primo Presidente con decreto motivato, previo interpello e parere del Consiglio direttivo tra i magistrati dell'Ufficio o, in caso di motivate esigenze e su espressa richiesta del direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, tra i consiglieri della Corte. Essi svolgono il relativo incarico per un anno, con possibilità di rinnovo alla scadenza e per durata massima di anni tre.

67.13. Ai fini della designazione dei coordinatori, il Primo Presidente, sentiti anche il direttore e il vice direttore del relativo settore, valuta precipuamente i requisiti di merito ed attitudini (desunti dalle capacità dimostrate nell'espletare le attività dell'ufficio, dalle specifiche capacità organizzative e relazionali con gli altri magistrati e con la Direzione, dalle pre-

gresse esperienze giudiziarie e professionali, dall'attività scientifica svolta e dalla disponibilità a far fronte alle pressanti esigenze del lavoro, che ne richiedono l'assidua presenza in ufficio), l'anzianità nel ruolo assumendo rilievo soltanto a parità di valutazioni attitudinali e di merito.

67.14. In particolare, l'attività del coordinatore del settore civile deve essere orientata in misura predominante alla gestione dei flussi dei provvedimenti pervenuti per la massimazione ed al controllo dell'attività degli altri magistrati. Al coordinatore spetta, in collaborazione con il Vice direttore per il medesimo settore: effettuare la distribuzione delle pronunzie delle Sezioni unite e delle Sezioni semplici tra gli addetti allo spoglio e curare la uniformità della selezione dei provvedimenti da massimare; distribuire i provvedimenti selezionati ai magistrati addetti alla massimazione (essendo sostituito in tal compito, in caso di sua assenza o impedimento, dal magistrato dell'ufficio più anziano nel ruolo che sia addetto, nel periodo interessato, alla revisione); verificare che sussista piena collaborazione tra addetti alla massimazione e alla revisione; risolvere eventuali contrasti insorti in fase di revisione, richiedendo, se necessario, l'intervento del vice direttore; sottoporre al direttore o vice direttore, per il visto, le massime revisionate; valutare con il massimatore e il revisore le ipotesi di contrasto di giurisprudenza e le pronunzie che richiedano segnalazione o relazione, autorizzandone la redazione, sentito, se del caso, il vice direttore; coadiuvare il vice direttore nella formazione dei magistrati di nuova assegnazione alle tecniche di spoglio - massimazione - revisione.

67.15. In ragione della gravosità dei suindicati impegni, il coordinatore è esentato dalle attività di relazione preliminare e, salvo specifica esigenza valutata dal vice direttore, di redazione di relazioni su contrasto.

67.16. L'attività del coordinatore per il settore penale si conforma alle indicazioni sopra articolate, con riguardo alle operazioni di spoglio - massimazione - revisione. In relazione agli impegni che da tali compiti discendono il coordinatore del settore penale partecipa al lavoro ordinario di massimazione e redazione di relazioni per le Sezioni unite in misura pari alla metà del carico ordinario.

67.17. Gli "altri incarichi di collaborazione interna" sono conferiti dal direttore, sentito il vice direttore del relativo settore, previo interpello dei magistrati e secondo criteri di rotazione, in ragione dei criteri di merito e di attitudini, avuto riguardo alle specifiche esigenze che sottendono ai compiti dell'attività richiesta, l'anzianità nel ruolo avendo rilievo solo residuale in caso di parità nella valutazione attitudinale e di merito.

67.18. Tali incarichi, che non comportano alcuna riduzione dell'ordinaria attività, non possono avere una durata superiore a sei mesi, salvo che imprescindibili esigenze funzionali richiedano una prestazione per un tempo maggiore che, comunque, non può essere superiore all'anno. Alla scadenza dell'incarico, il magistrato non può essere nuovamente designato per lo svolgimento della medesima attività prima del decorso del periodo di almeno un anno.

§ 68. — Criteri di organizzazione del settore civile – attività ordinaria di massimazione e di redazione delle relazioni.

68.1. Con specifico riferimento al settore civile, le attività di selezione delle sentenze, massimazione, segnalazione, redazione di relazioni, schede ed informative sono espletate dai magistrati all'interno di "gruppi sezionali", individuati in riferimento alle singole sezioni semplici della Corte:

- gruppo I: Sezione Prima civile;

- gruppo II: Sezione Seconda civile;
- gruppo III: Sezione Terza civile;
- gruppo IV: Sezione Lavoro;
- gruppo V: Sezione Tributaria.

68.2. Le medesime attività riguardanti le Sezioni unite sono svolte dai magistrati addetti al gruppo di pertinenza della relativa controversia, esclusa solo l'attività di spoglio che è svolta dal coordinatore del settore civile.

68.3. All'interno di ciascun gruppo possono essere individuati ulteriori, specifici settori di materie specialistiche. Per i gruppi IV (lavoro) e V (tributario) l'individuazione di materie specialistiche è finalizzata alla determinazione degli ambiti e ad una equa ripartizione degli affari in ragione delle diverse materie della sezione e non all'assegnazione ai magistrati secondo criteri specialistici.

68.4. Nel gruppo I sono individuati i settori:
 pubblica amministrazione ed espropriazione per pubblica utilità (PA);
 società, banca e borsa (SB);
 fallimento e procedure concorsuali (FALL);
 famiglia, persone e immigrazione (FAM).

68.5. Nel gruppo II sono individuati i settori:
 sanzioni amministrative (SA);
 proprietà, possesso e successioni (PS);

68.6. Nel gruppo III sono individuati i settori:
 responsabilità e risarcimento danni (RR);
 contratti (CT).

68.7. Nel gruppo IV sono individuati i settori:
 previdenza e assistenza (PP);
 lavoro pubblico e privato (LA).

68.8. Nel gruppo V sono individuati i settori:
 imposte dirette e indirette (IM);
 dogane e IVA (DI).

68.9. In considerazione della corrispondente incidenza dei flussi del carico di lavoro che sono stati individuati per i gruppi sezionali, l'organico dei gruppi I, IV e V viene determinato in n. 5 magistrati per ciascuno, mentre l'organico dei gruppi II e III viene determinato in n. 4 magistrati per ciascuno. L'assegnazione è disposta dal Direttore, previa procedura di interpellato, su domanda degli interessati, tenuto conto, in caso di domande in soprannumero o di assenza di aspiranti per la singola area, dei criteri di valutazione delle attitudini, dell'anzianità di ruolo e di servizio nell'ufficio. L'avvenuta trasformazione della ripartizione interna dell'ufficio da area tematica – contenuta nell'organizzazione tabellare pregressa – all'attuale gruppo sezionale comporterà, nella prima attuazione del nuovo assetto tabellare, la generale ridefinizione delle assegnazioni dei magistrati del settore civile, senza che rilevi la parziale coincidenza di alcuni specifici ambiti tra il precedente assetto e quello nuovo.

68.10. L'incarico per le attività di spoglio delle sentenze e di revisione delle massime è attribuito dal Direttore, sentito il Vice Direttore, ad un magistrato addetto a ciascun gruppo sezionale.

68.11. I magistrati addetti all'attività di spoglio e di revisione non svolgono, di regola, compiti di massimazione.

68.12. L'incarico ha durata semestrale ed è tendenzialmente attribuito in un quadro di rotazione, articolato sulla base dell'anzianità di ruolo e di servizio nell'ufficio (in genere da

almeno un anno), e non è rinnovabile, nello stesso gruppo, prima del decorso del periodo di almeno un semestre. E' fatta salva la possibilità, per il magistrato designato per il turno, di optare per la sola attività di massimazione in relazione alla prima designazione ovvero, successivamente, se sussistano particolari ragioni, nonché, per la direzione, ove sussistano specifiche e motivate esigenze, di differire il subentro nel turno di spoglio e revisione.

68.13. Qualora il magistrato che venga addetto alle attività di spoglio e di revisione sia assegnato ad un settore specialistico, i relativi provvedimenti da massimare sono temporaneamente distribuiti, secondo i criteri suindicati, tra gli altri magistrati del medesimo gruppo, riprendendo al termine del turno l'originaria assegnazione.

68.14. L'assegnazione dei provvedimenti selezionati per la massimazione avviene, settimanalmente, secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro.

68.15. L'assegnazione dei provvedimenti da massimare, per il gruppo I, viene effettuata mediante assegnazione in via prioritaria dei provvedimenti relativi alle materie specialistiche della sezione prima e, quindi, dei residui provvedimenti della medesima sezione.

68.16. A tal fine il coordinatore: individua il numero di decisioni da ascrivere all'area specialistica e procede alla loro assegnazione tra i magistrati addetti al singolo gruppo, a partire dal più anziano in ruolo, e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento; individua le decisioni della sezione prima non ascritte all'area specialistica; distribuisce le decisioni tra tutti i magistrati del gruppo secondo il criterio di anzianità, a partire dal più anziano in ruolo e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento, fino a concorrenza di un pari quantitativo di assegnazioni.

68.17. L'assegnazione dei provvedimenti da massimare, per i gruppi II e III, viene effettuata secondo le medesime regole stabilite per l'area I, tenuto conto dei relativi settori di materie specialistiche.

68.18. L'assegnazione dei provvedimenti da massimare, per i gruppi IV e V, viene effettuata secondo le medesime regole e ha ad oggetto, in ugual misura, le diverse materie per tutti i magistrati assegnati.

68.19. La massimazione dei provvedimenti delle Sezioni unite è assegnata, di regola, al magistrato autore della relazione preliminare. In mancanza, i provvedimenti vengono ripartiti tra i diversi gruppi sezionali in relazione all'oggetto dedotto in giudizio ed assegnate secondo i criteri ordinari. Le decisioni in materia disciplinare (magistrati e avvocati – DMA) sono assegnate ai magistrati, anche appartenenti a diversi gruppi, che abbiano indicato la materia come competenza specialistica e, in mancanza, ai magistrati del gruppo II

68.20. Nel caso in cui i provvedimenti da massimare risultino, in determinati periodi, squilibrati tra i diversi gruppi – e, in particolare, in caso di carenza di provvedimenti da massimare ovvero in caso di eccessiva sopravvenienza che permanga per oltre due settimane, per uno o più gruppi - si applica un criterio suppletivo circolare "a scalare" (dal gruppo I al II e così via fino al V, e questi al I), con salvaguardia dei criteri di perequazione delle assegnazioni.

68.21. L'assegnazione delle relazioni preliminari, delle relazioni su contrasto e delle schede di informazione, nonché di ogni altro studio afferente la funzione nomofilattica della Corte, viene effettuata dal Direttore o dal Vice Direttore tra i magistrati addetti all'area di competenza, secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro, avvalendosi delle indicazioni tratte dalle banche dati afferenti i vari tipi di relazioni. In particolare:

le relazioni per le Sezioni unite o su richiesta del Primo Presidente vanno ripartite fra i

magistrati addetti al corrispondente gruppo sezionale, secondo il criterio dell'anzianità di ruolo decrescente e in relazione al numero cronologico di sopravvenienza della richiesta, fatta salva la prevalenza di ragioni afferenti alle specifiche competenze del magistrato;

le relazioni aventi ad oggetto esclusivamente profili procedurali vanno ripartite tra tutti i magistrati dell'ufficio, fatta salva la valutazione di specifiche competenze settoriali, secondo i criteri suindicati, tenendo conto, ai fini dell'equa ripartizione delle attività, delle assegnazioni effettuate sub a);

le segnalazioni su contrasti di giurisprudenza e le relazioni sullo stato della giurisprudenza - vengono predisposte dal magistrato il quale ha redatto la massima, che ha dato origine alla segnalazione o alla relazione;

le relazioni preliminari (foglietti e schede informative) sono assegnate rispettando le aree e le competenze dei magistrati addetti all'ufficio, con ripartizione conseguente al criterio di anzianità decrescente e all'ordine di sopravvenienza, salvo deroga nel caso in cui il foglietto riguardi questione identica a quella già precedentemente trattata da un magistrato, al quale esso verrà assegnato con corrispondente computo ai fini della pari ripartizione dell'attività; le relazioni relative a ricorsi contro decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e in materia disciplinare sono ripartite, le prime, tra tutti i magistrati del settore civile e, le seconde, anche tra i magistrati del settore penale ove la particolarità della questione possa eccezionalmente richiederlo.

«68.bis - Assistenti di studio addetti alle Sezioni civili

68.bis 1. Il Primo Presidente, all'inizio di ogni anno, salvo quanto previsto al capo 68.bis 2, effettuata una comparazione tra le esigenze specifiche delle sezioni cui assegnare gli assistenti di studio e le esigenze di funzionalità dell'Ufficio del Massimario, sentiti il Presidente aggiunto, i Presidenti di sezione, i presidenti non titolari e il Direttore dell'Ufficio del massimario e del ruolo, individua, mediante interpello, i magistrati che svolgeranno funzioni di assistenti di studio tra quelli addetti all'Ufficio del Massimario.

Con l'interpello:

- nell'ambito dell'organico del Massimario di 67 unità e tenuto conto dell'effettiva copertura al momento della emanazione dell'interpello, individua il numero degli assistenti di studio, nella misura di almeno la metà dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo e di non più di quaranta unità;

- determina la durata dell'assegnazione alla funzione, indicando le ragioni nel caso di deroga alla regola della durata annuale;

- assegna gli assistenti di studio alle Sezioni civili, destinandoli nella prima applicazione dell'art.74 del d.l. 69 del 2013 alle Sezioni ordinarie; all'esito della valutazione della prima esperienza applicativa, può destinare gli assistenti di studio anche alla Sesta sezione;

- ripartisce i magistrati con funzioni di assistente di studio in gruppi sezionali, nelle Sezioni ordinarie della Corte, o anche alle corrispondenti sottosezioni della Sesta sezione, tenendo conto delle pendenze, valutate sulla base di dati quantitativi e di anzianità di iscrizione, nonché delle tipologie del contenzioso.

68.bis 2. La prima assegnazione di assistenti di studio, in ragione della fase di avvio della nuova funzione, ha durata effettiva di 12 mesi, rinnovabile d'ufficio fino ad altri 12 mesi, per esigenze di continuità dell'Ufficio.

68.bis 3. I magistrati con funzioni di assistente di studio svolgono attività presso la Sezione della Corte di cassazione cui sono addetti. Essi collaborano alla formazione dei ruoli d'udienza, predispongono relazioni preliminari contenenti una sintesi dei motivi di ricorso e dei precedenti giurisprudenziali rilevanti, nonché l'indicazione di questioni rilevabili di ufficio e, ove

occorra, elementi essenziali sullo svolgimento del processo, mediante la redazione di una scheda informatica; svolgono ricerche su questioni che devono essere discusse in camera di consiglio e redigono relazioni sugli orientamenti della giurisprudenza; possono predisporre relazioni per le Sezioni unite; possono partecipare alla redazione della relazione annuale sulla giurisprudenza della Corte di cassazione.

68.bis 4. I magistrati assistenti, in particolare, possono svolgere le seguenti attività:

Analisi sintetica del ricorso, su modulo informatico, secondo le voci in uso presso la Corte, incrementate con l'indicazione, mediante parole testuali, dei tratti caratterizzanti del ricorso, distinguendo i profili processuali e sostanziali.

Relazione, sul singolo ricorso, funzionale alla redazione del provvedimento finale non concernente ricorsi seriali. Contiene, in termini sintetici: svolgimento del processo; motivi del ricorso; riferimenti normativi utili per il giudizio; questioni controverse e individuazione dei precedenti giurisprudenziali utili per la decisione; possibili soluzioni alternative; eventuale segnalazione del carattere consolidato del principio ex art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.

Relazione su singolo ricorso seriale, funzionale alla redazione del provvedimento finale concernente ricorsi seriali. Contiene, in termini sintetici: svolgimento del processo; motivi del ricorso; riferimenti normativi utili per il giudizio; questioni; individuazione del o dei precedenti giurisprudenziali decisivi per la soluzione; eventuale segnalazione del carattere consolidato del principio ex art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.

Relazione su singolo ricorso complesso, in quanto contenente elementi di novità o di particolare complessità, ovvero specifiche peculiarità della vicenda in fatto e/o diritto, funzionale alla redazione della sentenza. Contiene: svolgimento del processo; motivi del ricorso; riferimenti normativi utili per il giudizio; questioni controverse e individuazione dei precedenti giurisprudenziali utili per la decisione; possibili soluzioni alternative; se necessario, indicazioni dottrinali strettamente pertinenti rispetto alle soluzioni prospettate.

Informazione di orientamento, funzionale all'attività della sezione, su questione di ordine generale, giurisprudenziale o legislativo, di interesse per la sezione, contenente un'analisi del dato normativo e della giurisprudenza, con individuazione delle ragioni a fondamento degli orientamenti e/ o delle soluzioni;

Notizie di decisione, sintetiche, concernenti le novità giurisprudenziali, ai fini della circolazione delle notizie all'interno delle sezioni;

Contributi per la predisposizione della relazione annuale sulla giurisprudenza della Corte curata dall'Ufficio del massimario e del ruolo;

Relazioni per i ricorsi assegnati alle Sezioni unite.

68.bis 5. I magistrati assistenti di studio possono assistere alle camere di consiglio dei ricorsi per i quali hanno predisposto le relazioni di cui al § 68 bis 4, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.

68.bis 6. Quali delegati del Presidente titolare, il coordinatore o il componente dell'Ufficio spoglio, provvedono alle assegnazioni delle varie attività agli assistenti di studio secondo criteri di automaticità e perequazione dei carichi di lavoro. Qualora le assegnazioni siano effettuate da più soggetti, gli stessi si raccordano per assicurare il rispetto dei criteri individuati per la determinazione del carico di lavoro degli assistenti.

Per la redazione delle relazioni, gli assistenti di studio si raccordano con il coordinatore o con il componente dell'Ufficio spoglio.

Il Presidente titolare della Sezione ordinaria provvede all'assegnazione delle relazioni informative sulla giurisprudenza su specifici temi previa intesa con il Direttore dell'Ufficio del Ruolo e del Massimario. Il Direttore dell'Ufficio del massimario e del ruolo assegna le relazioni per le Sezioni unite previa intesa con il Presidente titolare della sezione.

Il Direttore dell'Ufficio del massimario e del ruolo comunica al Presidente titolare

della Sezione ordinaria il coinvolgimento degli assistenti di studio per la relazione annuale sulla giurisprudenza della Corte curata dell'Ufficio del massimario.

Le notizie di decisione sono comunicate al Direttore del Massimario per l'eventuale utilizzo ai fini del "servizio novità".

Nelle assegnazioni delle varie attività agli assistenti di studio, è assicurata gradualità, perequazione dei carichi di lavoro, ragionevole proporzione tra le stesse. Le assegnazioni complessive a ciascun assistente hanno come riferimento quantitativo e qualitativo il carico di lavoro mensile ordinariamente gravante su un consigliere.

68.bis 7. Le relazioni di cui al § 68 bis 4, nella versione definitiva, le informazioni di orientamento, nonché le eventuali relazioni per le Sezioni unite, svolte dagli assistenti, risultano dal Servizio informatico della Corte di cassazione (SIC).

Il Presidente titolare della Sezione ordinaria informa, con cadenza annuale, il Primo Presidente dell'attività svolta dai magistrati destinati alla sezione con compiti di assistente di studio, ai fini delle informazioni che lo stesso Primo Presidente è tenuto a trasmettere al CSM e al Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 74, comma 4, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. dalla l. 9 agosto 2013 n. 98.

68.bis 8. La individuazione nominativa degli assistenti di studio per l'assegnazione alle singole sezioni è effettuata dal Primo Presidente secondo i criteri indicati nella circolare CSM prot. n. 21812 del 10 dicembre 2013, art. 3, commi da 4 a 7.

68. bis 9. Le assegnazioni successive alla prima sono disposte previo interpello, al quale possono partecipare anche i magistrati che hanno già svolto la funzione di assistente per chiedere il rinnovo dell'incarico. Il Primo Presidente procederà alla individuazione nominativa dei magistrati che hanno manifestato la disponibilità, secondo i criteri indicati nell'art. 3, comma 4, della circolare CSM prot. n. 21812 del 10 dicembre 2013. In caso di numero insufficiente o di mancanza di aspiranti, prima di procedere alla destinazione d'ufficio, secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 7 della suddetta circolare, valuterà preliminarmente le domande di rinnovo dell'incarico eventualmente presentate.».

§ 69. — *Criteri di organizzazione del settore penale.*

69.1. Per quanto riguarda il settore penale, considerato che le attività di massimazione si riferiscono quasi totalmente alle decisioni emesse dalle sei sezioni penali (solo raramente è oggetto di valutazione qualche ordinanza della Settima sezione), oltre che dalle Sezioni unite, e dei dati numerici di organico, alle attività di selezione delle decisioni e di massimazione sono assegnati due magistrati per ciascuna delle sei sezioni penali, i quali prestano particolare attenzione all'evoluzione della giurisprudenza sezionale.

69.2. Il criterio di riparto per sezione è temperato dall'individuazione di alcune, limitate, aree di specializzazione per materie di competenza di più sezioni e dall'automatica turnazione per le pochissime decisioni della settima sezione da massimare.

69.3. L'assegnazione dei magistrati per sezione è fatta sulla base di un interpello volto a raccogliere le indicazioni di preferenza per le materie trattate da ciascuna sezione e per le limitate aree di specializzazione di competenza di più sezioni, tenendosi conto, in caso di domande in soprannumero o di assenza di aspiranti per la singola sezione, dei criteri di valutazione delle attitudini, dell'anzianità di ruolo e di servizio nell'ufficio, per un periodo di assegnazione coincidente, di regola, con la vigenza della tabella.

69.4. Il criterio per l'assegnazione dei provvedimenti selezionati per la massimazione si basa sul riparto dei magistrati per sezione, in modo che siano investiti della massimazione i magistrati incaricati dello spoglio delle decisioni di quella stessa sezione. Tale criterio è tem-

perato dalla necessità di assegnare a ciascun magistrato un pari numero di provvedimenti da massimare, sicché provvedimenti di altre sezioni potranno essere assegnati al singolo magistrato per la massimazione al fine di ottenere un eguale carico di lavoro tra tutti i magistrati.

69.5. Le relazioni di contrasto e di orientamento sullo stato della giurisprudenza sono affidate al magistrato che, nell'attività di massimazione, ha rilevato il contrasto da segnalare o le condizioni per l'approfondimento dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali.

69.6. All'assegnazione delle relazioni preliminari per le Sezioni unite si procede mediante il criterio automatico della successione cronologica delle richieste di relazione, temperato dal criterio di specializzazione per il caso in cui la richiesta afferisca ad una delle materie ricomprese in una delle suddette aree di specializzazione.

69.7. Il compito di massimare le decisioni delle Sezioni unite è affidato al magistrato che ha redatto la relazione preliminare, il quale redige anche la relazione di risoluzione del contrasto.

PARTE DECIMA CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE

§ 70. — *Compiti del C.E.D.*

70.1. Il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) costituisce, nell'ambito della Corte di cassazione, una struttura autonoma, alle dirette dipendenze della Prima Presidenza, il cui compito consiste:

a) nel fornire a tutti i magistrati italiani (ed in particolare a quelli della Corte di cassazione), ai magistrati europei che ne facciano richiesta ed al pubblico degli abbonati (avvocati, istituzioni pubbliche e private, quali Ministeri, Università, etc.) servizi informatici aventi ad oggetto la realizzazione, la gestione e la messa a disposizione per la consultazione degli archivi di giurisprudenza e di legislazione (c.d. informatica giuridica);

b) nel fornire alle strutture amministrative e ai magistrati della Corte servizi informatici destinati concernenti la gestione informatica dei processi (sia civili che penali) dal momento del deposito del ricorso al momento della pubblicazione della sentenza e della restituzione degli atti al giudice a quo (c.d. informatica giudiziaria).

70.2. In particolare, spettano al C.E.D. le seguenti competenze:

- informatica giudiziaria: coordinamento delle attività e delle iniziative; studi sulle applicazioni; verifica della funzionalità ed efficienza dei programmi; controllo dello sviluppo scientifico.

- informatica giuridica: trattamento, ricerca e diffusione del dato giuridico globale, in sede nazionale ed internazionale, attraverso la formazione e lo sviluppo della banca-dati Italgire; D.P.R. n. 322/1981 e D.M. 7.2.2006;

- programmi di sviluppo per l'automazione degli uffici della Corte; rapporti con i magistrati ed i dirigenti degli uffici; forniture hardware e software, indagini di mercato, collaudi; realizzazione e manutenzione dei programmi di gestione dei servizi amministrativi della Corte; assegnazione di dotazioni informatiche ai magistrati e agli uffici; assistenza hardware e software, in particolare assistenza ai magistrati dotati di personal computer portatili; organizzazione di corsi di formazione per i magistrati ed il personale.

- coordinamento del servizio di informatizzazione delle sentenze civili e penali e del servizio dell'Ufficio del massimario e del ruolo.

- attività di conversione informatica dei documenti della Corte, formazione degli archivi di documentazione giuridica e adeguamento tecnologico del sistema di ricerca ItalgireWeb.

- gestione dell'archivio dei procedimenti civili e penali, con accesso consentito agli avvocati tramite smartcard.

- collaborazione con la commissione flussi del Consiglio direttivo della Corte Suprema di Cassazione.

- collaborazione al progetto previsto dal D.L. 22 dicembre 2008 n. 206 di costituzione di una banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente.

70.3. Il C.E.D., inoltre, ha realizzato e gestisce il sito web www.cortedicassazione.it

§ 71. — *Struttura organizzativa e funzionamento.*

71.1. Il C.E.D. si articola in una struttura organizzativa composta dalla direzione, dall'ufficio del direttore amministrativo e da tre settori tecnici.

71.2. Gli obiettivi del C.E.D., nel rispetto delle direttive del Primo Presidente, sono individuati annualmente in apposita riunione tra il direttore del C.E.D., il direttore amministrativo ed i responsabili dei settori tecnici. In caso di divergenza nella definizione degli obiettivi, decide il direttore del C.E.D.

71.3. Nei rapporti con il C.E.D. il Primo Presidente si avvale del Segretario generale.

§ 72. — *Direttore del C.E.D.*

72.1. Il direttore del C.E.D. ha la rappresentanza dell'ufficio ed è nominato dal Primo Presidente tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione in possesso di specifiche attitudini informatiche ed organizzative che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità, previo interpello tra tutti i magistrati della Corte e dopo avere acquisito il parere del Consiglio Direttivo.

72.2. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per una sola volta.

72.3. In attuazione delle direttive della Prima Presidenza, il direttore adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività del C.E.D. e quelli che impegnano l'ufficio anche all'esterno, curando in particolare i rapporti con la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

72.4. Oltre ai compiti indicati, indice le riunioni necessarie per il funzionamento della struttura. Congiuntamente al direttore amministrativo definisce le modifiche organizzative necessarie a migliorare il funzionamento della struttura.

72.5. I casi di dissenso devono essere prospettati al Primo Presidente, che adotterà le opportune determinazioni.

72.6. Avvalendosi della collaborazione del direttore amministrativo, il direttore del C.E.D. riferisce al Primo Presidente con relazioni:

- a) almeno annuali, sull'ordinaria gestione dei servizi;
- b) straordinarie, nelle ipotesi di insorgenza di problematiche che coinvolgono importanti effetti di rilievo operativo o delicate relazioni con altre istituzioni.

72.7. Il direttore del C.E.D. organizza i corsi di addestramento e di aggiornamento per l'utilizzo del servizio di Italgireweb con la collaborazione del direttore amministrativo e dei funzionari tecnici responsabili di settore.

72.8. Cura il coordinamento con le attività dei magistrati referenti per l'informatica nominati dal Consiglio superiore della magistratura per la Corte di cassazione.

§ 73. — *Vice direttore e magistrati addetti.*

73.1. Al C.E.D. sono assegnati, oltre al direttore, tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di vice-direttore.

73.2. Il vice-direttore collabora con il direttore del Centro e lo sostituisce in caso di impedimento nonché per gli affari delegati. La designazione del vice direttore, tra i magistrati che abbiano positivamente superato la sesta valutazione di professionalità, avviene con i criteri e le modalità indicati per la nomina del direttore.

73.3. I magistrati addetti seguono specifici progetti e svolgono altre attività dell'ufficio secondo le indicazioni del direttore o del vice-direttore. La designazione avviene tra i magistrati che abbiano positivamente superato la quarta valutazione di professionalità. Si applicano per la nomina le disposizioni precedenti.

73.4. Costituisce titolo preferenziale per il conferimento dei predetti incarichi il pregresso svolgimento di attività presso il C.E.D. o di quelle che abbiano comunque attinenza con i compiti che la struttura è chiamata a svolgere.

PARTE UNDICESIMA
CONSIGLIO DIRETTIVO

§ 74. – *Consiglio direttivo, Comitato per le pari opportunità e Commissione flussi.*

74.1. La partecipazione dei magistrati della Corte di cassazione al Consiglio direttivo, al Comitato per le pari opportunità ed alla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, e dal Regolamento approvato il 14 maggio 2012.